

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 giugno 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 6.

Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). (15R00285) *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 7.

Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (15R00286) *Pag.* 2

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2014, n. 39.

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi meteorologici. (15R00207) *Pag.* 5

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2014, n. 40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015). (15R00208) *Pag.* 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 2014, n. 13.

Disposizioni in materia di esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria. (15R00154) *Pag.* 13

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015). (15R00155) *Pag.* 14



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2015, n. 7.

Regolamento sull'attività di volo zone sottoposte a tutela. (15R00264) *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2015, n. 8.

Modifiche del regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia. (15R00288) *Pag.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 aprile 2015, n. 9.

Modifica del regolamento sui requisiti dei bagni di fieno. (15R00289) *Pag.* 17

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio 2015, n. 037/Pres.

Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008). (15R00234) *Pag.* 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA


LEGGE REGIONALE 12 marzo 2015, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). (15R00221) .. *Pag.* 44

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 15/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali"). (15R00164) *Pag.* 48



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 6.

Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. (Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione).

1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonché al miglioramento della qualità dell'abitare.

2. Gli enti proprietari o gestori predispongono l'elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili per renderlo prontamente disponibile per l'assegnazione, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.

3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria a condizione che l'assegnatario, in accordo con l'ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare in autorecupero gli interventi di cui al comma 6 indispensabili per rendere l'alloggio prontamente disponibile per l'assegnazione.

4. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 2 sono proposti per l'assegnazione ad uno dei soggetti utilmente collocati in graduatoria per essere oggetto di autorecupero. Decorsi quaranta giorni senza che sia stato individuato l'assegnatario, i lavori sono realizzati dall'ente proprietario o gestore nell'ambito dei programmi di manutenzione del patrimonio edilizio.

5. Gli interventi di auto recupero di cui al comma 6 possono riguardare anche gli alloggi regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.

6. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli di manutenzione ordinaria definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quelli che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, rientrano nell'attività edilizia libera. Se sono realizzati modesti interventi per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nell'alloggio, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Sono inoltre ammissibili le opere interne finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. L'ammontare complessivo del costo riconoscibile non può essere superiore a € 7.000,00, compresi gli oneri fiscali e ogni altra voce di spesa.

7. I costi sostenuti dall'assegnatario per la realizzazione dei lavori sono documentati tramite la presentazione di fatture fiscali emesse ai sensi di legge.

8. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, l'assegnatario trasmette all'ente proprietario o gestore la documentazione attestante i costi sostenuti e la dichiarazione di conformità, qualora prevista dalla normativa vigente per l'intervento effettuato. L'ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congruenti con quelli stimati. A seguito del controllo sono riconosciuti all'assegnatario i costi sostenuti sia mediante detrazioni sul canone di locazione sia attraverso la restituzione dell'importo anticipato, fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo».

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, addì 13 aprile 2015

CHIAMPARINO

(Omissis).

15R00285



LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 7.

Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 16 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4 comma 2, 11, 52 e 117 della Costituzione e dall'art. 4 dello Statuto, in attuazione della legislazione statale vigente ed in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione europea, detta norme:

a) per la realizzazione del servizio civile nazionale nella Regione Piemonte;

b) per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale finalizzati alla sperimentazione ed alla promozione di forme innovative di attuazione del servizio civile nel territorio piemontese.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La Regione, anche sulla base delle disposizioni di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), programma e organizza il servizio civile, secondo il principio di leale collaborazione istituzionale e con il coinvolgimento dei soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile, della Consulta regionale dei giovani e degli uffici del servizio civile delle altre regioni, perseguendo l'universalità e le pari opportunità di accesso, la riduzione delle disuguaglianze territoriali, la qualità dei progetti di servizio civile.

2. La Regione, attraverso la presente legge, provvede a:

a) valorizzare, sostenere e promuovere il servizio civile quale espressione della difesa non armata della Patria, attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà volte alla prevenzione o al superamento di situazioni di degrado, conflitto o disuguaglianza sociale, culturale e ambientale e di ogni forma di discriminazione, nonché alla promozione dell'educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;

b) concorrere alla formazione dei corpi civili di pace nazionali di cui all'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) mediante azioni formative rivolte ai giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale;

c) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani;

d) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale, nazionale ed europea;

e) valorizzare forme di cittadinanza attiva dei giovani per il perseguimento e la promozione di una cultura della pace e della nonviolenza;

f) sostenere e valorizzare la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;

g) creare un sistema regionale di servizio civile a cui concorrano le attività del servizio civile nazionale e quelle dei progetti di servizio civile regionale, aperto alla partecipazione attiva delle autonomie locali e delle loro rappresentanze, degli altri enti pubblici e delle istituzioni private, del terzo settore, dei coordinamenti e delle associazioni regionali degli enti di servizio civile, del mondo del lavoro e della formazione, della scuola e dell'università;

h) sostenere il sistema regionale di servizio civile quale specifica risorsa e valore aggiunto della comunità regionale.

Art. 3.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita nell'ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale nonché dalle relative disposizioni di attuazione emanate, di concerto, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e, per quanto di competenza, dalla Regione.

2. La Regione esercita, altresì, tutte le funzioni connesse alla predisposizione, alla valutazione, all'attuazione e alla verifica dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* ed all'art. 8, secondo modalità e criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3. Al fine di provvedere allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente:


a) alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile di cui all'art. 5;

b) all'esame ed all'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale, nonché di quelli di servizio civile regionale;

c) al monitoraggio ed alla verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale e regionale;

d) all'esecuzione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile;

e) alla realizzazione delle attività formative in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;



f) alla gestione dei rapporti con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, con le altre regioni e province in materia di servizio civile e con tutti i soggetti regionali e nazionali a vario titolo operanti in materia;

g) ad ogni altra funzione in materia espressamente prevista dalla normativa.

Art. 4.

(Monitoraggio e verifica dei progetti)

1. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, può altresì stabilire modalità e criteri, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, per il monitoraggio e la verifica dei progetti di servizio civile, volti a promuovere l'aspetto qualitativo dei progetti, anche ai fini della programmazione annuale.

Art. 5.

(Albo regionale)

1. La Giunta regionale con apposito provvedimento istituisce l'albo regionale degli enti di servizio civile.

2. Sono accreditati all'albo gli enti e le organizzazioni a rilevanza regionale aventi sede legale in Piemonte, nonché le sedi di attuazione di progetto ubicate sul territorio regionale appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati agli albi di altre regioni o province autonome.

3. È istituita una sezione anagrafica alla quale possono iscriversi le sedi di attuazione di progetto, ubicate sul territorio regionale e appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati all'albo nazionale, i coordinamenti regionali e le associazioni che garantiscono forme di collegamento tra gli enti di servizio civile.

Art. 6.

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva il programma annuale delle attività di servizio civile.

2. Il programma annuale, in conformità con gli indirizzi stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria della Regione e nei piani e programmi di indirizzo generali e settoriali, tenuto conto dei progetti nazionali di servizio civile attivi nel territorio regionale, stabilisce:

a) i criteri regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile in attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1;

b) i criteri, le modalità e le aree di intervento per i progetti di servizio civile regionale;

c) la programmazione dell'utilizzo delle risorse destinate al sistema regionale in relazione agli stanziamenti di bilancio;

d) la programmazione degli interventi formativi per i formatori, per gli operatori locali di progetto e per le altre figure professionali del servizio civile;

e) la programmazione delle azioni informative, di studio e promozionali;

f) la programmazione delle forme di valorizzazione e di sostegno del sistema regionale di servizio civile;

g) la determinazione delle risorse finanziarie per l'attivazione di progetti di servizio civile nazionale che non trovino copertura finanziaria nei fondi statali.

3. La Consulta regionale dei giovani può approvare e finanziare con risorse proprie progetti di servizio civile, in linea con le proprie finalità, rivolti ad associazioni accreditate all'albo regionale anche non appartenenti alla Consulta stessa.

Art. 7.

(Valorizzazione dell'attività di servizio civile)

1. La Regione promuove forme di collaborazione e intese con le università piemontesi e con gli istituti di istruzione superiore di ogni ordine e grado per favorire il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione di competenze acquisite dai giovani, nel corso del servizio civile e nel corso dei progetti di cui all'art. 8, e dalle figure professionali del servizio civile; promuove, altresì, forme di collaborazione e intese con le associazioni imprenditoriali e di categoria del mondo del lavoro, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza scopo di lucro per favorire percorsi di orientamento al lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile.

2. La Regione riconosce il periodo di servizio civile effettivamente prestato, anche nei progetti di cui all'art. 8, nei pubblici concorsi banditi dalla Regione.

3. La Regione promuove la valorizzazione della prestazione del servizio civile nell'ambito del sistema premiale della carta giovani regionale Pyou Card.

Art. 8.

(Progetti di servizio civile regionale)

1. La Giunta regionale attiva progetti di servizio civile regionale, finanziati con i fondi di cui all'art. 11.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere rivolti anche a giovani con requisiti differenti da quelli previsti dalla legge 64/2001 e dal decreto legislativo 77/2002;

3. È facoltà della Giunta regionale attivare progetti di servizio civile aperti a cittadini comunitari ed a residenti non titolari della cittadinanza italiana, secondo i criteri individuati nel programma annuale di cui all'art. 6.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i requisiti di accesso dei volontari per lo svolgimento dei progetti.

5. I soggetti destinatari, le attività progettuali, le modalità di svolgimento e la durata dei progetti nonché i criteri di presentazione, valutazione, selezione e monitoraggio degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma annuale di cui all'art. 6.



6. Gli enti accreditati all'albo regionale di cui all'art. 5, commi 2 e 3, possono presentare progetti di servizio civile regionale.

7. Il compenso mensile per i giovani avviati ai progetti non può superare il compenso stabilito per il servizio civile nazionale.

8. L'attività svolta nell'ambito dei progetti non determina in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, né con l'ente presso il quale si svolge il servizio civile né con la Regione.

9. La Regione garantisce ai giovani impiegati in un progetto la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, nonché l'assistenza sanitaria nelle forme assicurate dal servizio sanitario nazionale.

Art. 9.

(Informazione e promozione)

1. La struttura regionale competente, di cui all'art. 3, comma 3, nell'ambito di quanto stabilito nel programma annuale di cui all'art. 6, attiva campagne informative e promozionali, contribuisce alle campagne informative e promozionali di enti pubblici e privati senza scopo di lucro, promuove l'informazione attraverso la carta giovani regionale Pyou Card e i servizi di Informagiovani.

2. La Giunta regionale indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile quale momento di incontro per tutti soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile.

Art. 10.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione, promozione e sostegno del servizio civile, di creazione di un sistema di servizio civile regionale in un'ottica di pari opportunità di accesso, qualità dei progetti e di universalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità annuale, almeno quattro mesi prima dell'adozione del Programma annuale delle attività di servizio civile, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) le modalità organizzative e procedurali adottate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 e per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile di cui all'art. 5;

b) una sintesi relativa ai progetti di servizio civile con le procedure di esame e di approvazione dei progetti di servizio civile nazionale e di quelli di servizio civile regionale;

c) un quadro dei dati relativi all'albo degli enti di servizio civile e all'avviamento dei giovani al servizio civile, nonché ai compensi e alle iniziative formative dei giovani avviati;

d) l'entità e l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 11 con l'indicazione commentata degli eventuali costi aggiuntivi prodotti dall'attuazione pluriennale della presente legge;

e) le iniziative realizzate per la promozione e l'informazione del servizio civile, comprese quelle previste dall'art. 9;

f) le modalità e i risultati di gestione dei rapporti e della collaborazione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile e con i soggetti nazionali e regionali che operano nel sistema;

g) le modalità del monitoraggio e i risultati della verifica dei progetti di servizio civile nazionale e regionale e le eventuali criticità incontrate;

h) le attività formative realizzate in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;

i) una descrizione dello stato di attuazione e dei risultati di tutte le politiche regionali in materia di servizio civile.

3. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale predispone o modifica i successivi programmi annuali delle attività di servizio civile di cui all'art. 6.

4. Le relazioni previste dal comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'art. 11.


Art. 11.

(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 2015 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) A11 02 è istituita per memoria l'entrata «Assegnazione fondi per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale».

2. In fase di prima attuazione della sperimentazione volta a realizzare i progetti di servizio civile regionale di cui all'art. 8 e ad attivare i progetti di servizio civile nazionale di cui all'art. 6, comma 2, lettera g), agli oneri stimati, per l'esercizio finanziario 2015, in 200 mila euro, in termini di competenza e di cassa, ricompresi nell'ambito dell'UPB A15 121, si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alla UPB A11 011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

3. Per finanziare i progetti della Consulta regionale dei giovani, di cui all'art. 6, si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie allocate all'UPB 4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 del Consiglio regionale.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, addì 13 aprile 2015

CHIAMPARINO

(*Omissis*)

15R00286

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2014, n. 39.

Misure per semplificare e facilitare l'accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri colpite da eccezionali eventi meteorologici.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 del 3 dicembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Semplificazioni procedurali a favore delle imprese danneggiate da eventi meteorologici

1. Al fine di semplificare e snellire le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni economiche previste dalla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio ligure) e successive modificazioni e integrazioni a favore delle imprese colpite da eccezionali eventi atmosferici, le agevolazioni non cofinanziate con fondi comunitari non sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 dicembre 2014

BURLANDO

(*Omissis*).

15R00207

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2014, n. 40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 22 dicembre 2014*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Indebitamento

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per l'anno 2015 in 50 milioni di euro.

Art. 2.

Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l'anno 2015 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo



degli esercizi 2008 e 2009 di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Vincolo di destinazione

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2015-2017, per l'anno 2015 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

Art. 4.

Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015 deve assicurare, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

Art. 5.

Programma investimenti in sanità

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2015 in euro 4.289.097,67.

Art. 6.

Attivazione interventi di programmazione Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014/2020

1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione FSC 2014/2020, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l'attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare una quota del programma nel limite massimo di 3.000.000,00 di euro, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.

Art. 7.

Controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2015, in armonia con quanto disposto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'art. 14 del decreto-legge 24 aprile 2014,

n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non può essere superiore al 75 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;


b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;

f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall'art. 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.



4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I direttori degli enti del settore regionale allargato che hanno conferito l'incarico rispondono dell'insorveglianza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.

8. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

Art. 8.

Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Art. 9.

Spesa per sponsorizzazioni

1. La Regione, per l'anno 2015, non effettua spese per sponsorizzazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Art. 10.

Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale

1. La Regione attua le disposizioni di contenimento di spesa per autovetture di cui all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), all'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013, all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'art. 15 del decreto-legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014.

2. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2015, non può essere superiore al 30 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità, computati al netto dei conguagli derivanti dai contratti di noleggio stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2014.

3. Fino al 31 dicembre 2015 non è possibile acquistare autovetture, né stipulare contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto autovetture, salvo quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 101/2013 convertito dalla legge n. 125/2013.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo forestale dello Stato e al servizio di Protezione civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

Art. 11.

Riduzione della spesa per formazione

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle aziende sanitarie e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di Educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 12.

Riduzione della spesa per trasferte

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.

2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice dell'Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, recante «Patto per la salute 2010-2012» e per la partecipazione da parte degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dalla Regione.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

5. Ai fini di riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.

Art. 13.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2008)

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola «installato» sono inserite le seguenti: «, per la prima volta,».

Art. 14.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2014)

1. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «30 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

2. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre».

3. Il comma 11 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«11. Una quota pari all'80 per cento della differenza tra il gettito derivante dal presente articolo e la somma accertata al capitolo n. 5 dello stato di previsione dell'entrata, come risultante nel Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2012 di cui alla legge regionale 16 luglio 2013, n. 21 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2012) è destinata ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale. Tale quota è destinata a interventi finalizzati alla gestione, alla fruizione ed al mantenimento del demanio marittimo, nonché, al di fuori della circoscrizione di competenza delle autorità portuali, a interventi di difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni.».

4. Dopo il comma 11 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«11-bis. Per il solo anno 2015 una quota pari a 600.000,00 euro è destinata a cofinanziare interventi di pulizia straordinaria delle aree demaniali marittime a seguito degli eventi alluvionali.».

Art. 15.

Contributi per oneri CCNL per il trasporto pubblico locale

1. Nelle more della piena operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 - Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogati alle aziende di trasporto a titolo di contributi.

Art. 16.

Riparto di risorse per l'anno 2015

1. Nelle more dell'affidamento dei servizi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite secondo le medesime quote percentuali dell'anno 2014.



Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 33/2013

1. Dopo il comma 3, dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 può essere effettuata, da parte dell'Agenzia, un'azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, propedeutica all'affidamento del servizio nel Bacino unico regionale per il trasporto di cui al comma 1, nel limite di euro 1.000.000,00 annui per dodici annualità attuabili in un apposito fondo, ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico su gomma.

3-ter. La Giunta regionale determina le modalità per l'attuazione dell'intervento straordinario di cui al comma 3-bis prevedendo la concessione dei contributi a fronte della dimostrata riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parità o incremento del servizio offerto.

3-quater. L'intervento straordinario di cui al comma 3-bis deve essere attivato entro il 31 marzo 2015 e concluso entro il 31 dicembre 2015.».

Art. 18.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 59/2009

1. L'art. 28 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Organismo indipendente di valutazione*). —

1. L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, ed è composto da un componente scelto tra soggetti esterni all'Ente.

2. Il componente di cui al comma 1 deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

3. Il componente di cui al comma 1 non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità, nonché la performance dell'Ente;

b) comunica tempestivamente alla Giunta regionale le eventuali criticità riscontrate;

c) valida la relazione sulla performance;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei direttori generali e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;

f) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori specifici requisiti per la nomina e individuate ulteriori funzioni anche secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e può essere esteso l'ambito di competenza dell'Organismo indipendente di valutazione ad altri enti regionali.

6. Il compenso annuo onnicomprensivo spettante al componente dell'Organismo indipendente di valutazione è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 18.000,00. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.».

2. In fase di prima applicazione, il nuovo Organismo indipendente di valutazione, come disciplinato dal presente articolo, è nominato dalla Giunta regionale a far data dal 1° gennaio 2016.

Art. 19.

Anticipazione di cassa per chiusura liquidazioni comunità montane

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa nella misura massima complessiva di euro 1.300.000,00 ai comuni che subentrino alle comunità montane soppresse quali soggetti attuatori di interventi o opere pubbliche, ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale definisce le modalità attuative per la concessione dell'anticipazione verificando l'effettiva possibilità da parte dei comuni della restituzione dell'anticipazione nell'anno solare. L'anticipazione è concessa solo se tale condizione viene verificata e sulla base di apposita convenzione, stipulata secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)

1. I commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.



2. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. È istituito il Fondo unico per la liquidazione delle comunità montane in cui confluiscono le risorse residue di cui al comma 1 introitate ai sensi del comma 3, al netto degli accertamenti regionali effettuati al 31 dicembre 2010, nonché gli attivi delle liquidazioni delle comunità montane non più necessari per far fronte alle spese di gestione delle liquidazioni stesse.»

3. La lettera b) del comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«b) acquisto di immobili da parte della Regione di proprietà delle ex comunità montane, in osservanza dei limiti posti dalla normativa statale di riferimento, e ripiano dei passivi delle liquidazioni stesse.»

Art. 21.

Fondo per la promozione delle associazioni comunali e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

1. È istituito il Fondo per la promozione delle associazioni comunali con la dotazione per il 2015 di euro 1.000.000,00. La Giunta regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna associazione e determina annualmente criteri, requisiti e modalità per la concessione degli stessi.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1, la Giunta regionale può, altresì, concedere specifici contributi all'ANCI della Liguria, finalizzati all'assistenza ai comuni per favorire la gestione in forma associata di funzioni.

Art. 22.

Campagna informativa per il rilancio turistico di Genova

1. Per l'anno 2015 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al comune di Genova un contributo straordinario per un ammontare massimo pari ad euro 100.000,00 per la realizzazione di campagne informative per il rilancio turistico di Genova a seguito degli avversi eventi meteorologici del 2014.

2. Le risorse del fondo di rotazione di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica) e successive modificazioni e integrazioni per un importo pari ad euro 100.000,00 sono restituite alla libera disponibilità del bilancio regionale per il finanziamento delle attività di cui al comma 1.

Art. 23.

Sospensione del pagamento del canone a seguito di eventi alluvionali

1. Il pagamento del canone di cui all'art. 47 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni, non è dovuto da parte dei

concessionari di beni regionali colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del mese di ottobre 2014, dal verificarsi dell'evento fino al 30 giugno 2015.

Art. 24.

Misure di reintegro danni causati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2014

1. È concesso un contributo pari ad euro 400,00 per ogni autoveicolo, ad euro 150,00 per ogni motoveicolo e ad euro 100,00 per ogni ciclomotore per i quali è effettuata, al 31 gennaio 2015, la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) per demolizione, ovvero per i ciclomotori la rottamazione presso un centro di demolizione autorizzato, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio ligure nei mesi di ottobre e novembre 2014.

2. La Giunta regionale stabilisce con apposito atto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, che viene riconosciuto ai soli veicoli per i quali i pagamenti alla Regione Liguria della tassa automobilistica regionale risultano correttamente effettuati e per cui risulta presentata segnalazione dei danni subiti tramite l'apposito modello D. Ai fini dell'erogazione del contributo, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FILSE) S.p.a., senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti previsti all'U.P.B. 8.107 del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 2014 nei limiti di euro 370.000,00.

Art. 25.


Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2014), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione)

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2014, le parole: «euro 200.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250.000,00».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)

1. Al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «omnicomprensivo» è soppressa e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti: «A ciascun componente del Collegio spetta, altresì, un rimborso delle spese effettuate e documentate, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sostenute nell'espletamento del proprio incarico, determinato nella misura annua massima di euro 2.300,00. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.»



2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2014, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2014, dopo le parole: «non viene applicato» sono inserite le seguenti: «, sino al 28 febbraio 2015,».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2014 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli eventi alluvionali intercorsi nel mese di novembre 2014.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2014:

Stato di previsione dell'entrata

U.P.B. 1.1.1. «Imposte»

Riduzione della previsione, in termini di competenza e cassa, di euro 500.000,00.

Stato di previsione della spesa

U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente»

Riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 500.000,00.»

Art. 28.

Impiantistica sportiva alluvionata

1. A favore degli impianti sportivi appartenenti ad enti locali che siano stati danneggiati nel corso degli eventi alluvionali dell'ottobre 2014 sono concessi, in via eccezionale, contributi per il relativo ripristino.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri, le modalità, i massimali e le soglie minime per il riparto dei fondi disponibili da destinare agli enti locali che abbiano presentato domanda ai sensi della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni e integrazioni o agli atti del settore della protezione civile della Regione Liguria.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui all'U.P.B. 5.201 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, come ridenominata dalla presente legge, nei limiti di euro 1.000.000,00.

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)

1. L'art. 7 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Partecipazione della Regione Liguria all'Ente autonomo del Teatro stabile di Genova). — 1. A seguito del recesso della provincia di Genova quale Ente fondatore, la Regione, unitamente al comune di Genova, partecipa all'associazione denominata «Ente autonomo del Teatro stabile di Genova» in qualità di Ente pubblico fondatore.

2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'Ente autonomo stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata all'Ente autonomo dallo Stato per la stessa stagione teatrale. Tale contributo comprende gli oneri relativi alla gestione delle sale teatrali.

3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 2 nella seguente misura:

- a) 70 per cento per il comune di Genova;
- b) 30 per cento per la Regione Liguria.»

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film commission regionale e istituzione della mediateca regionale)

1. Nella rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nell'ambito della cultura» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle volte alla promozione e valorizzazione turistica del territorio».

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo, si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2015, mediante riduzione di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 17.101 «Interventi promozionali per il turismo» e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 12.106 «Iniziativa per eventi culturali» per il medesimo importo.

Art. 31.

Disposizioni relative alla gestione del patrimonio immobiliare delle Aziende regionali-territoriali per l'edilizia (ARTE)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore delle ARTE per la gestione del proprio patrimonio immobiliare e per le attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.



2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima del 25 per cento del patrimonio immobiliare di ciascuna ARTE e nei limiti delle disponibilità e compatibilmente con le esigenze di cassa della Regione, nonché nel rispetto dei vincoli di equilibrio del bilancio regionale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano con riferimento agli immobili di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 1713, e al conseguente atto di trasferimento repertorio n. 15319 del 30 dicembre 2011.

Art. 32.

Ridenominazione di Unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria

1. L'U.P.B. 5.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria può finanziare anche interventi per il ripristino o la messa in sicurezza di opere infrastrutturali, edifici pubblici, opere di presidio o regimazione idraulica e più in generale opere relative al patrimonio pubblico danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'intero territorio regionale.

2. L'U.P.B. 5.201, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, viene ridenominata «Investimenti per la viabilità ed altri interventi infrastrutturali».

Art. 33.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2016

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni è incrementata per scaglioni di reddito:

di 0 punti percentuali per reddito fino a euro 15.000,00;

di 2,07 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;

di 2,08 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00;

di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00;

di 2,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00.

2. È istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario di previsione 2015-2017 all'U.P.B. 18.110 «Spese compensative dell'entrata» il «Fondo di garanzia a valere sul maggior gettito derivante dall'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF» con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con l'incremento dell'U.P.B. 1.1.1.1. «Imposte» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario di previsione 2015-2017 con una previsione di euro 130.000.000,00 rispettivamente per gli anni 2016 e 2017.

4. La Giunta regionale può individuare misure alternative di copertura finanziaria del medesimo importo entro il 31 dicembre 2016 attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e contenimento nelle more dell'approvazione di eventuali provvedimenti statali o regionali che assicurino in tutto o in parte identici effetti finanziari e di bilancio tali da consentire la riduzione delle aliquote per scaglione di cui al comma 1.

Art. 34.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2014

1. Per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1977 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per l'anno d'imposta 2014 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.142,46, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.142,46 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Il minor gettito derivante alla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 28.300.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014, trova compensazione nella revoca per



pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale n. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni sulle somme stanziati all'U.P.B. 9.208 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato di previsione della spesa.

Art. 35.

Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27 della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2015, restano determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese di parte corrente.

Art. 36.

Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

Art. 37.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 dicembre 2014

BURLANDO

—

TABELLA A
(Art. 35)

FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO NELL'ESERCIZIO 2015 (ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 30, comma 3, punto 2, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni).

Area	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
I - Istituzionale	1.000.000,00	—	—
TOTALE	1.000.000,00	—	—

(Omissis).

15R00208

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 5 dicembre 2014, n. 13.

Disposizioni in materia di esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria.

*(Pubblicata nel numero straordinario n. 1
al Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 5 dicembre 2014)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Esenzione dei terreni agricoli
dall'imposta municipale propria*

1. Ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, sono esenti dall'imposta municipale propria prevista dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i terreni agricoli e quelli non coltivati.

2. L'esenzione dell'imposta municipale propria si applica anche alla fattispecie individuata dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 2.

Decorrenza

1. L'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dall'art. 1 si applica dal periodo d'imposta 2014.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 5 dicembre 2014

ROSSI

15R00154

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2014, n. 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015).

(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 52/I-II del 31 dicembre 2014)

(Omissis).

15R00155

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2015, n. 7.

Regolamento sull'attività di volo zone sottoposte a tutela.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 14 aprile 2015)

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 marzo 2015, n. 284;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, i casi in cui possono essere effettuati voli in deroga ai divieti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge stessa.

Art. 2.

Tipi di volo

1. Possono essere effettuati:

a) voli aventi finalità scientifiche, di ricerca o di studio;

b) voli aventi finalità protocollari, se l'impiego dell'aeromobile è indispensabile;

c) voli destinati al trasporto di persone al fine di eseguire sopralluoghi nell'ambito di lavori di manutenzione di strutture tecniche e di lavori di costruzione autorizzati dagli enti competenti nonché al trasporto di persone e materiali al cantiere autorizzato, se l'impiego dell'aeromobile è indispensabile;

d) voli per riprese aeree a scopo giornalistico da parte di reti radiofoniche e televisive in occasione di grandi manifestazioni, anche a carattere sportivo, ovvero per riprese aeree per trasmissioni a carattere culturale (di interesse pubblico e turistico);

e) voli con finalità di addestramento;

f) voli per riprese cinematografiche di film a soggetto in cooperazione o con il sostegno della Provincia;

g) voli di rifornimento per rifugi e baite.

2. Sono istituiti corridoi di sorvolo che consentono il collegamento tra valli o località contigue. Tali corridoi sono individuati dalla Giunta provinciale, di norma in corrispondenza di tratti stradali già esistenti.

3. I voli devono seguire il percorso più breve e avere la minima durata ed il minor impatto ambientale possibili.

4. Non sono, in ogni caso, consentiti il decollo, l'atterraggio e il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo nell'ambito di biotopi tutelati di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

Art. 3.

Elisuperfici permanenti


1. È vietato istituire elisuperfici permanenti nei pressi di parchi naturali, siti Natura 2000, biotopi e rifugi alpini.

2. Le elisuperfici permanenti sono individuate dalla Giunta provinciale, previo parere vincolante dei comuni interessati e previa autorizzazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione civile (ENAC).

Art. 4.

Denuncia

1. L'effettuazione dei voli di cui all'art. 2, comma 1, così come i corridoi di volo di cui all'art. 2, comma 2, che riguardano parchi naturali e zone con specifico vincolo paesaggistico, va denunciata almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività di volo alla Ripartizione provinciale Mobilità e all'ispettorato forestale territorialmente competente. Le 24 ore vanno calcolate tenendo conto dell'apertura degli uffici provinciali, affinché gli stessi abbiano a disposizione almeno un giorno lavorativo per i necessari accertamenti.



2. Quando le attività di volo sono effettuate all'interno di parchi naturali individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la denuncia è trasmessa anche alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio entro il termine previsto dal comma precedente.

3. Nella denuncia sono indicati:

- a) il tipo di aeromobile;
- b) le generalità del proprietario o della proprietaria dell'aeromobile e del o della titolare della licenza di volo;
- c) le generalità dei piloti o delle pilote;
- d) lo scopo del volo;
- e) l'area di decollo e atterraggio;
- f) l'ora di decollo e atterraggio;
- g) la rotta prevista.

4. Alla denuncia va allegata una copia dell'incarico.

5. La Ripartizione provinciale Mobilità può richiedere in ogni momento ulteriori documenti.

Art. 5.

Zone sciistiche e montane

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, si intende per:

a) zone sciistiche: le aree sciabili attrezzate di cui all'art. 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e le aree ad esse confinanti;

b) zone montane: le zone al di sopra dei 1.600 metri sul livello del mare.

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di mancata, incompleta o tardiva denuncia ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento trovano applicazione le sanzioni amministrative previste all'art. 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.

2. Le sanzioni amministrative sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale Mobilità.

Art. 7.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2008, n. 34, è abrogato.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 aprile 2015

KOMPATSCHER

15R00264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 aprile 2015, n. 8.

Modifiche del regolamento in materia di procedure negoziali e d'acquisti e servizi in economia.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del
21 aprile 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 295 del 17 marzo 2015;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Per particolari e motivate esigenze di servizio può essere autorizzato l'utilizzo della modalità di pagamento attraverso conto corrente bancario intestato alla Provincia, come previsto all'art. 54-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche»

2. Ai commi 1 e 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25 e successive modifiche la parola: «20.000,00» è sostituita dalla parola: «40.000,00».

Art. 2.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12 (*Servizio economale*) 1. I servizi di cassa che possono essere gestiti da parte dell'economato e degli altri uffici periferici e centrali in quanto specificatamente competenti in base al decreto del Presidente della Giunta



provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e dalle altre strutture organizzative della Provincia, concernono:

a) riscossioni:

1) di sanzioni amministrative pecuniarie per contravvenzioni o infrazioni alle leggi o ai regolamenti vigenti;

2) di diritti per prestazioni ed analisi presso laboratori, gabinetti scientifici o istituti provinciali;

3) di diritti di segreteria, di costi per il rilascio di copie fotostatiche o su supporto magnetico di documenti ed elaborati tecnici di qualsiasi genere, nella misura fissata con apposito regolamento;

4) di diritti per concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altro atto il cui rilascio sia subordinato al pagamento degli stessi dalle leggi o dai regolamenti vigenti;

5) di proventi derivanti dalla vendita di oggetti, mobili fuori uso e di materiale di magazzino;

6) di ogni altra somma secondo i casi previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti;

b) pagamenti:

1) di spese postali, telegrafiche, telefoniche, di acquisto di valori bollati e di spedizione a mezzo servizio postale o corriere;

2) di imposte, tasse, diritti, contributi e canoni obbligatori dovuti per disposizioni di legge;

3) di spese per oneri contrattuali e legali, di registrazione e visure, spese di notifica e legali di modesta entità;

4) di indennità di missione al personale provinciale e indennità ai membri della Giunta provinciale;

c) pagamenti di non rilevante entità, ovvero fino a un importo massimo di € 10.000,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, necessari per sopperire con immediatezza e urgenza a esigenze funzionali dell'amministrazione:

1) di libri, giornali, riviste, pubblicazioni, abbonamenti vari, nonché materiale didattico di ogni tipo;

2) di stampati, modulistica, cancelleria e materiale d'ufficio;

3) di spese per pubblicità e diffusione di bandi e manifesti;

4) di spese per riparazioni, manutenzioni, pedaggi, parcheggio e noleggio di veicoli, nonché per l'acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

5) di spese per l'acquisto e la manutenzione di abbigliamento di servizio e indumenti di lavoro;

6) di spese per l'acquisto, riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine e attrezzature per ufficio, nonché di attrezzature ed impianti di telecomunicazione;

7) di servizi di facchinaggio e relative attrezzature, per trasporto di materiali, per imballaggio e magazzinaggio;

8) di spese per pulizie straordinarie, disinfestazione e acquisto di relativo materiale per lo smaltimento di rifiuti speciali;

9) di spese per cerimonie, ricevimenti, onoranze, attività di rappresentanza, relazioni istituzionali ed altro;

10) di provviste di generi alimentari, derrate alimentari, vettovaglie, vasellame, suppellettili e attrezzature varie da cucina;

11) di spese per le quali è necessario corrispondere specifiche anticipazioni di cassa;

12) di altre spese necessarie per fronteggiare necessità urgenti e per soddisfare fabbisogni correnti.

2. Gli importi riscossi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono versati alla cassa provinciale in base a reversali di incasso emesse dalla Ripartizione provinciale Finanze e imputati ai singoli capitoli di entrata del bilancio provinciale.

3. L'utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all'art. 6-*bis* della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche è facoltativo per le spese economali di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 1), e lettera *c)*, che non superano l'importo massimo di € 1.500,00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Fermi restando gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalle norme vigenti, alle spese economali di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, non si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.»

Art. 3.

1. Nel titolo e nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, la parola «negoziali» è sostituita dalla parola «negoziate».

2. Nel titolo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, la parola «Verfahren» è sostituita dalla parola «Vergaben».

3. Nel testo tedesco del comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, la parola «Beauftragung» è sostituita dalla parola «Vergabe».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 aprile 2015

KOMPATSCHER

15R00288



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 aprile 2015, n. 9.

Modifica del regolamento sui requisiti dei bagni di fieno.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 16/I-II
del 21 aprile 2015)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del
31 marzo 2015, n. 396

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Di modificare l'art. 7 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 28 aprile 1993, n. 12 «Regolamento sui requisiti dei bagni di fieno» è così sostituito:

«Art. 7 (*Avvio delle attività*)

1. Il legale rappresentante dell'azienda che intenda aprire un bagno di fieno deve dichiarare per iscritto l'intento di avviare l'attività al sindaco del comune competente per territorio, indicando la sede della struttura.

2. Il sindaco trasmette copia della dichiarazione di cui al comma 1) al Servizio igiene e sanità pubblica del comprensorio sanitario territorialmente competente.

3. È rimandata al sindaco la sospensione dell'attività, nel caso gli organi di vigilanza ravvisino la mancanza dei presupposti, riferiti al presente regolamento, per un'attività sicura»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 aprile 2015

KOMPATSCHER

15R00289

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 febbraio
2015, n. 037/Pres.

Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2015)

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il proprio decreto n. 0323/Pres. del 25 novembre 2009, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'art. 38 della L.R. n. 13/2009»;

Considerate le recenti modifiche del sistema informativo S.INTE.S.I.S., introdotte al fine di garantire non solo aggiornate funzionalità gestionali, ma anche strumenti automatici opportunamente adeguati alle realtà territoriali;

Considerata la necessità di disporre di indicazioni operative opportunamente adeguate alla realtà del sistema informativo S.INTE.S.I.S.;

Visto l'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13;

Ritenuto di dover regolamentare con apposito provvedimento gli aggiornamenti occorsi circa le modalità di riconoscimento degli stabilimenti in argomento;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 13 febbraio 2015;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008)» nel testo allegato di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale, e in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008).

Art. 1 finalità

Art. 2 autorità competente al riconoscimento

Art. 3 istanza di riconoscimento

Art. 4 modalità per il riconoscimento

Art. 5 aggiornamento del riconoscimento e comunicazione

Art. 6 modifiche agli allegati

Art. 7 abrogazioni

Allegato A (Istanza di riconoscimento)

Allegato B (Istanza per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di variazione di ragione sociale)

Allegato C (Istanza per l'aggiunta di sezione, categoria, attività a stabilimento già riconosciuto)

Allegato D (Comunicazione di aggiornamento elenco prodotti della medesima sezione, attività di uno stabilimento già riconosciuto)

Allegato E (Comunicazione relativa a modifiche strutturali o impiantistiche rilevanti ai sensi della sicurezza alimentare all'ampliamento di uno stabilimento già riconosciuto)

Allegato F (Comunicazione di aggiornamento dell'indirizzo per variazioni di toponomastica di uno stabilimento già riconosciuto)

Allegato G (Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura)

Allegato H (Verbale di sopralluogo)

Allegato I (Scheda di rilevazione tipologia di sezione, categoria, attività e prodotto)

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale e dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (legge comunitaria 2008) le modalità di riconoscimento nella regione Friuli Venezia Giulia degli stabilimenti che trattano gli alimenti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del medesimo regolamento (CE) n. 853/2004.

Art. 2

Autorità competente al riconoscimento

1. L'autorità competente per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 1 è il Servizio sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito denominato Servizio veterinario regionale.

Art. 3

Istanza di riconoscimento

1. Per ottenere il riconoscimento del proprio stabilimento, l'impresa interessata presenta istanza di riconoscimento al Servizio veterinario regionale per il tramite del Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, di seguito denominato Servizio veterinario aziendale, utilizzando il modello di istanza di cui all'allegato A unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G, alla scheda di rilevazione tipologia di sezione, categoria, attività e prodotto di cui all'allegato I, al verbale di sopralluogo di cui all'allegato H e tenendo conto delle specifiche tecniche relative alla sezione, categoria, attività e prodotti che intende produrre, secondo la specifica tecnica di cui al documento SANCO 10149/2006 Revisione 6. e ss.mm.

2. Qualora l'impresa operi, nello stesso stabilimento, in più sezioni, categorie e attività, presenta istanza per ogni singola sezione, categoria e attività afferente alla stessa sezione secondo le specifiche previste dall'accordo tra il Governo, le Regioni e delle Province Autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n° 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale" rep. atti n° 253/CSR dd. 17 dicembre 2009.

Art. 4

Modalità per il riconoscimento

1. Il Servizio veterinario aziendale che ha ricevuto l'istanza di riconoscimento effettua un primo sopralluogo nello stabilimento, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti strutturali ed impiantistici previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) 853/2004.

2. A seguito del sopralluogo, il Servizio veterinario aziendale inoltra al Servizio veterinario regionale l'istanza ricevuta congiuntamente al verbale di sopralluogo ed al parere favorevole al riconoscimento condizionato, in quanto ha rilevato la presenza di tutti i requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature.



3. Il Servizio veterinario regionale, esaminata l'istanza e la documentazione allegata, provvede al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato e lo trasmette al Servizio veterinario aziendale per la successiva notifica all'impresa interessata.

4. Qualora l'istanza sia carente nella documentazione o la relazione tecnica e la planimetria non permettano di rilevare la rispondenza dei requisiti relativi alle infrastrutture e alle attrezzature, il Servizio veterinario regionale chiede chiarimenti al Servizio veterinario aziendale.

5. Il Servizio veterinario aziendale, entro tre mesi dalla data del decreto di riconoscimento condizionato, esegue un secondo sopralluogo presso lo stabilimento; se l'esito è favorevole in quanto esistono anche tutti i requisiti gestionali, trasmette al Servizio veterinario regionale il verbale del sopralluogo con espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo.

6. Il Servizio veterinario regionale rilascia il riconoscimento definitivo e lo trasmette al Servizio veterinario aziendale per la successiva notifica all'impresa interessata.

7. Qualora in occasione del secondo sopralluogo risulti che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti relativamente ai requisiti gestionali, ma non li soddisfa ancora, l'impresa, per il tramite del Servizio veterinario aziendale, chiede alla Regione una proroga, la cui durata non può superare, in totale, a partire dalla data del decreto di riconoscimento condizionato, sei mesi; prima della scadenza della proroga il Servizio veterinario aziendale effettua l'ultimo sopralluogo presso lo stabilimento, e, in caso di esito favorevole, trasmette il verbale con espresso parere favorevole al riconoscimento definitivo al Servizio veterinario regionale il quale rilascia il riconoscimento definitivo e lo trasmette al Servizio veterinario aziendale per la successiva notifica all'impresa interessata.

8. Qualora anche l'ultimo sopralluogo non dia esito favorevole, il Servizio veterinario aziendale trasmette al Servizio veterinario regionale il verbale del sopralluogo ed il parere espresso negativo al riconoscimento definitivo; il Servizio veterinario regionale dispone pertanto la revoca del riconoscimento condizionato e l'archiviazione della pratica.

Art. 5

Aggiornamento del riconoscimento e comunicazione

1. Qualora l'impresa modifichi la propria ragione sociale, presenta istanza di aggiornamento del riconoscimento utilizzando il modello di cui all'allegato B unitamente all'allegato G.

2. Qualora l'impresa, già riconosciuta, aggiunga una sezione o categoria o attività, presenta istanza di aggiornamento del riconoscimento utilizzando il modello di cui agli allegati C, G e I.

3. Qualora l'impresa modifichi l'elenco dei prodotti, qualora apporti delle modifiche strutturali o impiantistiche rilevanti ai sensi della sicurezza alimentare, qualora, a seguito di variazione toponomastica, venga modificato l'indirizzo dello stabilimento, presenta comunicazione utilizzando i modelli rispettivamente di cui agli allegati D, E ed F. L'allegato D è presentato unitamente all'allegato I.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è necessario allegare alla documentazione da presentare l'attestazione del Servizio veterinario aziendale dal quale si evince che l'impianto mantiene i requisiti di legge.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, ad eccezione della comunicazione di modifica di indirizzo per variazioni di toponomastica, è necessario allegare alla documentazione da presentare il verbale di sopralluogo (allegato H).

6. In conformità con quanto previsto dal nomenclatore tariffario di cui al decreto del Presidente della Regione di data 7 marzo 2011, n. 42 (Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate dalle aziende per i servizi sanitari in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)) nelle ipotesi stabilite dai commi 1 e 2 è prevista la tariffa di cui al gruppo 4.

7. Qualora uno stabilimento già riconosciuto presenti istanza per l'aggiunta della sezione 0 (zero), categoria "attività generali", attività "deposito frigo- CS", utilizza il modello di cui all'allegato C unitamente agli allegati G e I. Il Servizio veterinario regionale rilascia direttamente il riconoscimento definitivo, salvo espressa indicazione contraria del Servizio veterinario aziendale.

Art. 6


Modifiche agli allegati

1. Gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2009, n. 323 recante (Regolamento recante modalità per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale in attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all'igiene per gli alimenti di origine animale e in applicazione dell'art. 38 della L.R. n. 13/2009).



ALLEGATO A**(riferito all'articolo 3, comma 1)****Istanza di riconoscimento (da presentarsi una domanda per sezione, categoria, attività della stessa sezione).**Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____


Il sottoscritto _____,
in qualità di legale rappresentante della Ditta _____,
con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____ n° _____,
C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

per il proprio stabilimento (sede operativa) sito nel Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____ n° _____, coordinate
geografiche: _____, il
rilascio dell'atto di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, al fine di poter operare
nell'ambito (vedi specifiche tecniche documento SANCO 10149/2006 Revisione 6) della sezione,
categoria, attività, prodotti indicati nell' allegato I

A tal fine allega:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (**vedi modello fac simile allegato G**);
- ✓ planimetria dell'impianto in scala 1:100 o 1:50 o, in caso di impianti di superficie superiore ai 5000 metri quadri per piano, 1:200. La planimetria, datata e firmata da un tecnico abilitato, deve riportare la disposizione dei locali e relativa destinazione d'uso, delle linee di produzione e dei relativi flussi, degli accessi, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, nonché indicazione del locale di stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale come definiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, qualora previsto;
- ✓ relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e del ciclo di lavorazione, inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi (nel caso dei centri di depurazione molluschi, dettagliata descrizione del ciclo di depurazione e del trattamento delle acque utilizzate nel processo di depurazione) e dei sottoprodotti di origine animale come definiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e alle emissioni in atmosfera;
- ✓ documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modifiche ed integrazioni; nel caso di autodichiarazione del legale rappresentante la firma deve essere autenticata oppure la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;



- ✓ autorizzazione allo scarico delle acque reflue, in copia conforme all'originale e/o convenzione con ditta autorizzata alla raccolta e allo smaltimento delle acque reflue, ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ✓ attestazione, in originale o copia conforme all'originale, sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ convenzione con il laboratorio esterno riconosciuto per le attività analitiche connesse all'autocontrollo, oppure autodichiarazione della Ditta in cui è dichiarato che gli esami in autocontrollo vengono svolti in laboratori esterni riconosciuti, oppure dichiarazione del rappresentante legale dell'utilizzo, per l'esecuzione delle attività in argomento, di laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);
- ✓ ricevuta del versamento previsto, relativa agli oneri a favore dell'Azienda Sanitaria competente come da D.P.Reg. 042 dd. 7 marzo 2011;
- ✓ 1 marca da bollo del valore corrente da applicarsi alla presente domanda e altre due da applicarsi, rispettivamente, ai decreti di riconoscimento provvisorio e definitivo;
- ✓ **allegato I.**

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda, ivi compresa la cessazione dell'attività.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.



DICHIARA altresì di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.


Per presa visione e compilazione di tutte le parti del documento interessate dalla presente domanda di riconoscimento:

Data

Firma (per esteso e leggibile)

Timbro della Ditta



ALLEGATO B**(riferito all'articolo 5, comma 1)****Istanza per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di variazione di ragione sociale.**Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° _____

Il sottoscritto _____,
 in qualità di legale rappresentante della Ditta _____,
 con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____
 CAP _____ via _____ n° _____,
 C.F./P. IVA _____
 n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento per il proprio impianto (sede operativa) sito nel Comune di _____ Prov. di _____ CAP _____
 via _____ n° _____,
 coordinate geografiche: _____,
 riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, con *Approval Number* (1) _____
 dalla ditta (2) _____
 alla ditta (3) _____
 a seguito di (4) _____

A tal fine allega:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (**vedi modello fac simile allegato G**);
- ✓ copia della documentazione notarile o equivalente attestante il cambio della ragione sociale (contratto di vendita, affitto, ...);
- ✓ ricevuta del versamento previsto, relativa agli oneri a favore dell'Azienda Sanitaria competente;
- ✓ 1 marca da bollo del valore corrente da applicarsi alla presente domanda e un'altra da applicarsi all'atto di aggiornamento del decreto di riconoscimento;

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

DICHIARA altresì di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.




Per presa visione e compilazione di tutte le parti del documento interessate dalla presente domanda di riconoscimento:

Data


Firma (per esteso e leggibile)


Timbro della Ditta



Legenda:

- (1) riportare il numero di riconoscimento (*Approval Number*) con il quale è "riconosciuto" lo stabilimento
- (2) indicare la vecchia ragione sociale
- (3) indicare la nuova ragione sociale
- (4) indicare se vendita/cessione; affitto/locazione; gestione.



ALLEGATO C**(riferito all'articolo 5, commi 2 e 7)****Istanza per l'aggiunta di sezione, categoria e attività a stabilimento già riconosciuto. (da presentarsi una domanda per sezione, categoria e attività della stessa sezione).**Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____,
 in qualità di legale rappresentante della Ditta _____,
 con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____
 CAP _____ via _____ n° _____,
 C.F./P. IVA _____
 n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento per il proprio impianto sito nel Comune di _____
 _____ Prov. di _____ CAP _____ via _____
 _____ n° _____,


coordinate geografiche: _____,

e riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, con *Approval Number* _____

per operare nell'ambito della nuova sezione, categoria, attività e prodotti così come indicato nell'allegato I

A tal fine allega:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (**vedi modello fac simile allegato G**);
- ✓ planimetria dell'impianto in scala 1:100 o 1:50 o, in caso di impianti di superficie superiore ai 5000 metri quadri per piano, 1:200. La planimetria, datata e firmata da un tecnico abilitato, deve riportare la disposizione dei locali e relativa destinazione d'uso, delle linee di produzione e dei relativi flussi, degli accessi, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, nonché indicazione del locale di stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale come definiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, qualora previsto;
- ✓ relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e del ciclo di lavorazione inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi (nel caso dei centri di depurazione molluschi, dettagliata descrizione del ciclo di depurazione e del trattamento delle acque utilizzate nel processo di depurazione) e dei sottoprodotti di origine animale come definiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e alle emissioni in atmosfera;
- ✓ documentazione relativa alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte V e successive modifiche ed integrazioni; nel caso di autodichiarazione del legale rappresentante la firma deve essere autenticata oppure la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;



- ✓ autorizzazione allo scarico delle acque reflue, in copia conforme all'originale e/o convenzione con ditta autorizzata alla raccolta e allo smaltimento delle acque reflue, ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ✓ attestazione, in originale o copia conforme all'originale, sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm. qualora vi siano modifiche strutturali/impiantistiche;
- ✓ convenzione con il laboratorio esterno riconosciuto per le attività analitiche connesse all'autocontrollo, oppure autodichiarazione della Ditta in cui è dichiarato che gli esami in autocontrollo vengono svolti in laboratori esterni riconosciuti, oppure dichiarazione del rappresentante legale dell'utilizzo, per l'esecuzione delle attività in argomento, di laboratorio interno (espressamente evidenziato in planimetria);
- ✓ ricevuta del versamento previsto, relativa agli oneri a favore dell'Azienda Sanitaria competente;
- ✓ 1 marca da bollo del valore corrente da applicarsi alla presente domanda e altre due da applicarsi ai decreti di riconoscimento provvisorio e definitivo;
- ✓ **allegato I.**

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda, ivi compresa la cessazione dell'attività.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.



DICHIARA altresì di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per presa visione e compilazione di tutte le parti del documento interessate dalla presente domanda di riconoscimento:

Data

Firma (per esteso e leggibile)

Timbro della Ditta



ALLEGATO D**(riferito all'articolo 5, comma 3)****Comunicazione di aggiornamento elenco prodotti della medesima sezione, categoria, attività di uno stabilimento.**Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____, in qualità di
_____ della Ditta _____
_____, con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____
n° _____, C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

COMUNICA

che nel proprio impianto (sede operativa) sito nel Comune di _____
Prov. di _____ Via _____ n.° _____,
riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 con *Approval Number* (1) _____,
l'elenco prodotti trattati è aggiornato così come indicato nell'allegato I
A tal fine allega:

- ✓ Autocertificazione che la nuova tipologia di prodotto non necessita di modifiche strutturali e/o impiantistiche ovvero comunicazione relativa alle modifiche strutturali e/o impiantistiche rilevanti all'ampliamento dello stabilimento già riconosciuto **(allegato E)**;

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente comunicazione.

DICHIARA altresì di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per presa visione e compilazione di tutte le parti del documento interessate dalla presente comunicazione:

Data

Firma (per esteso e leggibile) e timbro della ditta

Legenda:

(1) riportare il numero di riconoscimento (*Approval Number*)
con il quale è "riconosciuto" lo stabilimento



ALLEGATO E**(riferito all'articolo 5, comma 3)****Comunicazione relativa a modifiche strutturali o impiantistiche rilevanti ai sensi della sicurezza alimentare all'ampliamento di uno stabilimento già riconosciuto.**Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____, in qualità di
_____ della Ditta _____
_____, con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____
n° _____, C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

COMUNICA

di aver apportato al proprio impianto (sede operativa) sito nel Comune di _____
Prov. di _____ Via _____ n.° _____,
riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, con *Approval Number* (1) _____
le modifiche strutturali/impiantistiche illustrate nella planimetria e relazione tecnica allegate.

Tali modifiche non comportano variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento.

A tal fine allega:

- ✓ planimetria dell'impianto in scala 1:100 o 1:50 o, in caso di impianti di superficie superiore ai 5000 metri quadri per piano, 1:200. La planimetria, datata e firmata da un tecnico abilitato, deve riportare la disposizione dei locali e relativa destinazione d'uso, delle linee di produzione, degli accessi, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, locale di stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale come definiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, qualora previsto, data, timbro e firma di un tecnico abilitato;
- ✓ relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, dei sottoprodotti di origine animale come definiti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e delle emissioni gassose, se in relazione alle modifiche apportate;
- ✓ attestazione, in originale o copia conforme all'originale, sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e ss.mm.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lvo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

DICHIARA altresì di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.




Per presa visione e compilazione di tutte le parti del documento interessate dalla presente domanda di riconoscimento:

Data

Firma (per esteso e leggibile)

Timbro della ditta



Legenda:

(1) riportare il numero di riconoscimento (*Approval Number*) con il quale è "riconosciuto" lo stabilimento.



ALLEGATO F**(riferito all'articolo 5, comma 3)****Comunicazione di aggiornamento dell'indirizzo per variazioni di toponomastica di uno stabilimento già riconosciuto.**Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____, in qualità di
_____ della Ditta _____
_____, con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____
n° _____, C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

COMUNICA

che, a seguito di variazione di toponomastica del Comune, il proprio stabilimento, riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, con *Approval Number* (1) _____ ha cambiato indirizzo da (2) _____ a (3) _____

A tal fine allega:

✓ dichiarazione del Comune di variazione di toponomastica.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

DICHIARA altresì di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per presa visione e compilazione di tutte le parti del documento interessate dalla presente domanda di riconoscimento:**Data****Firma (per esteso e leggibile) e timbro della ditta**

Legenda:

(1) riportare il numero di riconoscimento (*Approval Number*) con il quale è "riconosciuto" lo stabilimento

(2) indicare l'indirizzo dello stabilimento prima della variazione di toponomastica

(3) indicare l'indirizzo dello stabilimento aggiornato a seguito della variazione di toponomastica



ALLEGATO G**(Riferito agli articoli 3, comma 1, e 5, commi 1, 2 e 7)****Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura**

Il/la Sottoscritto/a _____
 C.F. _____ nato/a a _____
 il _____ residente a _____
 Prov. _____ in via/piazza _____ n.° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di essere il/la Legale rappresentante della ditta/società _____ (indicare l'esatta ragione sociale) con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____ via _____ n.° _____,
- e sede operativa nel Comune di _____ Prov. di _____ via _____ n.° _____,
- C.F./P. IVA _____
- n. tel. _____ fax _____
- che la ditta/società stessa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ al n.° _____ dal _____
- l'oggetto sociale della società è _____
- l'oggetto dell'attività è _____

Luogo e data _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) _____ *

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. Va allegata necessariamente la fotocopia di un documento di identità valido.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



ALLEGATO H
(riferito agli articoli 3, comma 1, e 5, comma 5)
Verbale di sopralluogo

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
tel + 39 0432 775551 fax + 39 0432 775523	salute@regione.fvg.it salute@centregione.fvg.it I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Azienda per i Servizi Sanitari n. _____

VERBALE DI SOPRALLUOGO
PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' STRUTTURALE, IGIENICO SANITARIA E FUNZIONALI DEGLI STABILIMENTI
(Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004)

DATA DEL SOPRALLUOGO _____

RICONOSCIMENTO	CONDIZIONATO <input type="checkbox"/> DEFINITIVO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
----------------	---

SEZIONE _____
ATTIVITA' _____
(indicare la SEZ e l' ATTIVITA' per le quali si chiede il riconoscimento)

DITTA			
INDIRIZZO STABILIMENTO			
COMUNE		PROVINCIA	
INDIRIZZO SEDE LEGALE			
COMUNE		PROVINCIA	
TELEFONO		TELEFAX	
MAIL			
LEGALE RAPPRESENTANTE		Nato a _____ residente in _____ CF _____	



RICONOSCIMENTI già ottenuti in ambito comunitario	a.n. _____	SEZ. _____
---	------------	------------

Attività lavorativa dello stabilimento:

Giornate lavorative settimanali: _____

Orari di lavoro: _____

Numero di unità di personale: totale n. _____ (n. _____ femmine e n. _____ maschi)

Frequenza controlli ispettivi dell'ASS _____

INFORMAZIONI GENERALI

Acque reflue: Autorizzazione Prot. N. _____ del _____ rilasciata da _____.

Scarti di lavorazione: smaltimento tramite Ditta _____.

Approvvigionamento idrico tramite acquedotto pozzo privatoImpianto centralizzato per fornitura acqua calda SI NO

REGOLAMENTO CE/852/2004 - ALLEGATO II	SI	NO	N.A.	note
ALLEGATO II. REQUISITI GENERALI APPLICABILI ALLE STRUTTURE DESTINATE AGLI ALIMENTI (DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL CAPITOLO III)				
CAPITOLO I Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti				
CAPITOLO II Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati				
CAPITOLO IV Trasporto				
CAPITOLO V Requisiti applicabili alle attrezzature				
CAPITOLO VI Rifiuti alimentari				
CAPITOLO VII Rifornimento idrico				
CAPITOLO VIII Igiene personale				
CAPITOLO IX Requisiti applicabili ai prodotti alimentari				
CAPITOLO X Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari				
CAPITOLO XI Trattamento termico				
CAPITOLO XII Formazione				



REGOLAMENTO CE/853/2004 -	SI	NO	N.A.	note
ALLEGATO II				
REQUISITI CONCERNENTI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE				
SEZIONE I: MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE				
SEZIONE II: OBIETTIVI DELLE PROCEDURE BASATE SUI PRINCIPI HACCP				
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE				
SEZIONE IV: REQUISITI APPLICABILI AGLI ALIMENTI CONGELATI DI ORIGINE ANIMALE				
ALLEGATO III				
REQUISITI SPECIFICI				
SEZIONE 0: ATTIVITA' GENERALI				
SEZIONE I: CARNI DI UNGULATI DOMESTICI				
SEZIONE II: CARNI DI POLLAME E DI LAGOMORFI				
SEZIONE III: CARNI DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO				
SEZIONE IV: CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA				
SEZIONE V: CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE (CSM)				
SEZIONE VI: PRODOTTI A BASE DI CARNE				
SEZIONE VII: MOLLUSCHI BIVALVI VIVI				
SEZIONE VIII: PRODOTTI DELLA PESCA				
SEZIONE IX: LATTE CRUDO, COLOSTRO, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO				
SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI				
SEZIONE XI: COSCE DI RANA E LUMACHE				
SEZIONE XII: GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E CICCIOLE				
SEZIONE XIII: STOMACHI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI				
SEZIONE XIV: GELATINA				
SEZIONE XV: COLLAGENE				



VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PIANO DI AUTOCONTROLLO

CODICI (attribuire un codice per ogni oggetto di ispezione sotto elencato)
A = accettabile U = non accettabile N = non ispezionato O = non applicabile

	gmP (PROTOCOLLI)	Codice
1	Pulizia e disinfezione	
2	Controllo di potabilità delle acque	
3	Gestione dei rifiuti	
4	Gestione degli scarti di lavorazione	
5	Smaltimento delle acque reflue	
6	Controllo animali infestanti	
7	Formazione del personale	
8	Gestione abbigliamento da lavoro	
9	Controllo temperature	
10	Gestione del materiale recante il marchio di identificazione	
11	Controlli microbiologici	
12	Tracciabilità del prodotto e ritiro dal mercato	
13	Selezione e verifica dei fornitori	
14	Manutenzione	


Legenda GMP

- (1) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? Sussiste una planimetria dello stabilimento nella quale sono indicate le aree di intervento ed un piano riassuntivo in cui sono indicati i responsabili di area, la frequenza e la modalità degli interventi? Sussiste un piano di pulizia straordinario? Sono disponibili le schede tecniche dei prodotti? Sussiste un piano di verifica delle pulizie? Sono definiti limiti di accettabilità? Ci sono schede di verifica regolarmente compilate? Sono registrate le azioni correttive in caso di non conformità?
- (2) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? Sussiste una planimetria dello stabilimento nella quale sono indicati e numerati i punti di erogazione ed il tracciato della rete idrica interna? Sussiste un programma di campionamento a rotazione dai diversi punti di erogazione? Sono definiti limiti di accettabilità? I referti di analisi sono disponibili? Sono registrate le azioni correttive in caso di non conformità? Qualora viene effettuata la clorazione sono eseguiti controlli sulla concentrazione di cloro ed è disponibile un sistema di allarme per l'eccesso di cloro?
- (3) Sono state individuate in un documento le modalità per lo smaltimento dei rifiuti non alimentari (carta, plastica, altri rifiuti urbani)?
- (4) Sono state individuate in un documento le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione? Sono individuati ed identificati contenitori riservati agli scarti? Sono state individuate aree per lo stoccaggio temporaneo se necessario refrigerate se la permanenza sia superiore alle 24 h?
- (5) Gli scarichi dello stabilimento sono allacciati alla rete fognaria? Esiste l'autorizzazione del sindaco allo scarico in fognatura? In alternativa lo scarico viene effettuato in vasche, cisterne o pozzi di raccolta? È disponibile documentazione sulla frequenza e sulla regolarità degli spurghi? Sono disponibili registrazioni che consentano di rilevare se i quantitativi di reflui allontanati dallo stabilimento con automezzi per lo spurgo siano proporzionati all'attività dello stabilimento? Se lo scarico è effettuato in fossi o corsi d'acqua superficiale, le acque reflue vengono preventivamente depurate? È disponibile l'autorizzazione della Provincia?
- (6) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? Sussiste una planimetria dello stabilimento nella quale sono indicate le aree di intervento e la disposizione delle esche per i roditori? Sussiste l'indicazione in un piano riassuntivo dei responsabili di area, della frequenza e della modalità degli interventi? Sussiste copia del contratto qualora gli interventi siano affidati ad una ditta esterna specializzata? Sono disponibili le schede tecniche e tossicologiche dei prodotti? Sussiste un piano ed una programmazione delle verifiche? Sono definiti limiti di accettabilità? Ci sono schede di verifica regolarmente compilate? Sono registrate le azioni correttive in caso di non conformità?
- (7) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? Sussiste un piano dei corsi ed una programmazione delle lezioni? La partecipazione ai corsi ed alle lezioni è documentata? Ci sono schede di verifica della formazione sia su base teorica che in campo? Sono registrate le azioni correttive in caso di non conformità?
- (8) L'azienda mette a disposizione del personale abbigliamento da lavoro pulito? Sussiste una programmazione della sostituzione dell'abbigliamento e del lavaggio degli indumenti sporchi? Il personale dispone di armadietti separati per gli indumenti e le calzature da lavoro? Sono programmati interventi di verifica dell'abbigliamento e del corretto uso degli armadietti? Sono previsti e registrati gli interventi correttivi per le non conformità?
- (9) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? Sono definiti limiti di accettabilità? Sussiste un piano di emergenza in caso di malfunzionamento degli impianti termici (frigoriferi, forni, autoclavi ecc.)? Sussistono strumenti per la registrazione delle temperature? Le registrazioni sono chiaramente riferite ad un determinato periodo di tempo ed a un determinato impianto (frigoriferi, forni, autoclavi ecc.)? Sono previste e registrate le azioni correttive in caso di non conformità? Le registrazioni sono archiviate per un tempo almeno proporzionato alla durata commerciale dei prodotti? Esiste una programmazione per la taratura degli strumenti di misurazione?
- (10) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? La ditta informa la ASL sui quantitativi degli ordini di stampa delle etichette recanti il marchio di identificazione? Sussiste un registro di carico e scarico delle etichette recanti il marchio di identificazione? Le etichette vengono utilizzate in modo appropriato solo sui prodotti ai quali si riferisce il marchio di identificazione?
- (11) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? Sussiste un programma di campionamento per le analisi microbiologiche sulle superfici, sulle attrezzature e sui prodotti? Sono definiti limiti di accettabilità? I referti di analisi sono disponibili? Sono registrate le azioni correttive in caso di non conformità?



- (12) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? Sono definite procedure per l'identificazione dei lotti di produzione? Sono definiti per i prodotti i TMC (termine massimo di conservazione)? Il TMC è stabilito sulla base di prove sperimentali? Sono definite procedure per la rintracciabilità dei prodotti che prevedono la correlazione dei lotti di materia prima impiegati con i lotti di produzione e dei lotti di produzione con il destinatario? I lotti di prodotti non conformi sono adeguatamente identificati e segregati al fine di evitare una loro commercializzazione prima dell'adozione di azioni correttive? Nel caso di prodotti non conformi immessi in commercializzazione sono previste procedure di recupero e di ritiro dalla vendita?
- (13) Sussiste la nomina di un responsabile del protocollo? Il protocollo è firmato dal responsabile? Sussiste un elenco delle materie prime utilizzate nello stabilimento? Sussiste un elenco dei fornitori? Sono disponibili schede delle audizioni effettuate dalla ditta presso i fornitori? Sono disponibili schede di verifica delle materie prime al ricevimento? Sono disponibili procedure di reclamo in caso di non conformità delle materie prime? Sono previste azioni correttive in caso di non conformità delle materie prime? Sono disponibili le registrazioni delle azioni correttive?
- (14) Sono presenti procedure e programmi di manutenzione delle strutture e delle attrezzature dello stabilimento? Sono previste procedure per interventi di manutenzione straordinaria? La documentazione è correttamente archiviata ed aggiornata?

	SSOP	codice
1	Lo stabilimento ha un programma SSOP scritto	
2	La procedura include sanificazioni preoperative	
3	La procedura include sanificazioni operative	
4	Le procedure preoperative includono (almeno) la pulizia delle superfici, di attrezzature ed utensili che vengono in diretto contatto con gli alimenti	
5	La procedura indica la frequenza delle operazioni	
6	La procedura identifica le persone responsabili per l'implementazione ed il mantenimento delle attività	
7	I registri/documenti relativi a queste procedure e ad ogni azione correttiva adottata sono mantenuti su base giornaliera	
8	La procedura è datata e firmata dalla persona che ha competenza generale sullo stabilimento	
	HACCP	
1	Lo stabilimento ha un diagramma di flusso che descrive le fasi del processo e il percorso del prodotto	
2	Lo stabilimento ha condotto un'analisi dei pericoli che include tutti i probabili pericoli per la sicurezza dell'alimento	
3	L'analisi include la destinazione d'uso del prodotto o l'uso previsto a livello di consumatore	
4	Esiste un piano Haccp scritto per ogni prodotto ove l'analisi dei pericoli abbia evidenziato uno o più pericoli per la sicurezza dell'alimento che possono ragionevolmente verificarsi	
5	Tutti i pericoli identificati nell'analisi sono inclusi nel piano Haccp; il piano elenca un CCP per ogni pericolo identificato per la sicurezza dell'alimento	
6	Il piano Haccp specifica limiti critici, procedure di monitoraggio, frequenza del monitoraggio effettuato in corrispondenza di ogni CCP	



7	Il piano descrive le azioni correttive adottate quando è stato superato un limite critico	
8	Il piano Haccp è stato validato sulla base di molteplici risultati del monitoraggio	
9	Il piano Haccp elenca le procedure adottate dallo stabilimento per verificare che il piano sia implementato e funzionante efficacemente, nonché la frequenza di queste procedure	
10	Il sistema di mantenimento delle registrazioni del piano Haccp documenta il monitoraggio dei CP e/o include le registrazioni con valori reali ed osservazioni	
11	Il piano Haccp è datato e firmato da un responsabile ufficiale dello stabilimento	

L'ESITO DEL SOPRALLUOGO E'

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE a condizione che la ditta provveda ad ottemperare alle prescrizioni
ATTENZIONE(occorre allegare al verbale la/le scheda/e di non conformità con la risoluzione)

NON FAVOREVOLE

DATA

IL VETERINARIO UFFICIALE

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA _____

(PER PRESA VISIONE)



(Sez)	(Categoria)	(Attività)	(Descrizione 1° criterio)	(Descrizione 2° criterio)
			Prod. a base di carne bianca	<input type="checkbox"/> Gastronomia e paste alimentari <input type="checkbox"/> Carni salate cotte <input type="checkbox"/> Carni salate stagionate <input type="checkbox"/> Insaccati cotti <input type="checkbox"/> Insaccati freschi <input type="checkbox"/> Insaccati stagionati <input type="checkbox"/> Conserve
			Altri prod. di orig. animale	<input type="checkbox"/> Grassi
			Latte/prodotti a base di latte	<input type="checkbox"/> Latte <input type="checkbox"/> Latte/prod. a base di latte <input type="checkbox"/> Prodotti a base di latte
			Altri generi	<input type="checkbox"/> Altri prodotti di origine animale <input type="checkbox"/> Prodotti a base di carne <input type="checkbox"/> Prodotti da pesca <input type="checkbox"/> Prodotti di sangue <input type="checkbox"/> Uova e prodotti uova <input type="checkbox"/> Rane e lumache

TABELLA 2 – SEZIONE 1 “CARNI DI UNGULATI DOMESTICI”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
1	Carni di ungulati domestici	<input type="checkbox"/> Macello –SH <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP	<input type="checkbox"/> Rossa	<input type="checkbox"/> Ungulati domestici	<input type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Suinidi <input type="checkbox"/> Solipedi

TABELLA 3 – SEZIONE 2 “CARNI DI POLLAME E LAGOMORFI”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
2	Carni di pollame e lagomorfi	<input type="checkbox"/> Macello –SH <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP	<input type="checkbox"/> Bianca	<input type="checkbox"/> Selvaggina piccola allevata <input type="checkbox"/> Pollame	<input type="checkbox"/> Lagomorfi allevati <input type="checkbox"/> Altra selvaggina da penna allevata <input type="checkbox"/> Polli <input type="checkbox"/> Galline <input type="checkbox"/> Faraone <input type="checkbox"/> Tacchini <input type="checkbox"/> Anatidi

TABELLA 4 – SEZIONE 3 “CARNI DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
3	Carni di selvaggina di allevamento	<input type="checkbox"/> Macello –SH <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP	<input type="checkbox"/> Rossa	<input type="checkbox"/> Selvaggina grande allevata	<input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Cinghiale allevato <input type="checkbox"/> Altra selvaggina grande <input type="checkbox"/> Ratiti



TABELLA 5 – SEZIONE 4 “CARNI DI SELVAGGINA CACCIATA”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
4	Carni di selvaggina cacciata	<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP <input type="checkbox"/> Centro di lavorazione selvaggina - GHE	<input type="checkbox"/> Rossa	<input type="checkbox"/> Selvaggina grande cacciata	<input type="checkbox"/> Ruminanti cacciati <input type="checkbox"/> Cinghiale cacciato <input type="checkbox"/> Altra selvag. grande cacciata
			<input type="checkbox"/> Bianca	<input type="checkbox"/> Selvaggina piccola cacciata	<input type="checkbox"/> Lagomorfi cacc. <input type="checkbox"/> Altra selvaggina da penna cacciata <input type="checkbox"/> Anatidi cacciati

TABELLA 6 – SEZIONE 5 “CARNI MACINATE, PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
5	Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	<input type="checkbox"/> Laboratorio di carni macinate – MM <input type="checkbox"/> Laboratorio di preparazione carni – MP <input type="checkbox"/> Impianto carni separate meccanicamente – MSM	<input type="checkbox"/> Rossa	<input type="checkbox"/> Carne macinata	<input type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/> Solipedi <input type="checkbox"/> Altra selvaggina allevata di terra <input type="checkbox"/> Ratiti <input type="checkbox"/> Ungulati selvatici <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata di terra
				<input type="checkbox"/> Carni separate meccanicamente	<input type="checkbox"/> Carni sep. meccanicam. di suini
				<input type="checkbox"/> Preparaz. di carne	<input type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/> Solipedi <input type="checkbox"/> Altra selvaggina allevata di terra <input type="checkbox"/> Ratiti <input type="checkbox"/> Ungulati selvatici <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata di terra
			<input type="checkbox"/> Bianca	<input type="checkbox"/> Carne macinata	<input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici
				<input type="checkbox"/> Carni separate meccanicamente	<input type="checkbox"/> Carni sep. meccanicam. di pollame
				<input type="checkbox"/> Preparaz. di carne	<input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici



TABELLA 7 – SEZIONE 6 “PRODOTTI A BASE DI CARNE”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
6	Prodotti a base di carne	<input type="checkbox"/> Impianto di lavorazione - PP	<input type="checkbox"/> Prodotti base carne	<input type="checkbox"/> Gastron. e paste alimentari	<input type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/> Solipedi <input type="checkbox"/> Altra selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Ratiti <input type="checkbox"/> Ungulati selvatici <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina
				<input type="checkbox"/> Carni salate cotte	<input type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/> Solipedi <input type="checkbox"/> Altra selvaggina allevata di terra <input type="checkbox"/> Ratiti <input type="checkbox"/> Ungulati selvatici <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata
				<input type="checkbox"/> Carni salate stagionate	<input type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/> Solipedi <input type="checkbox"/> Altra selvaggina allevata di terra <input type="checkbox"/> Ratiti <input type="checkbox"/> Ungulati selvatici <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata di terra
				<input type="checkbox"/> Insaccati cotti	<input type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/> Solipedi <input type="checkbox"/> Altra selvaggina allevata di terra <input type="checkbox"/> Ratiti <input type="checkbox"/> Ungulati selvatici <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata di terra
				<input type="checkbox"/> Insaccati freschi	<input type="checkbox"/> Insaccati freschi <input type="checkbox"/> Insaccati freschi di caprini <input type="checkbox"/> Insaccati freschi di ovini <input type="checkbox"/> Insaccati freschi di suini <input type="checkbox"/> Insaccati freschi di solipedi <input type="checkbox"/> Insaccati freschi di altra selvag. all. di terra <input type="checkbox"/> Insaccati freschi di ratiti <input type="checkbox"/> Insaccati freschi di ungulati selvatici <input type="checkbox"/> Insaccati freschi di altra grande selv. cacciata



(Sez)	(Categoria)	(Attività)	(Descrizione 1° criterio)	(Descrizione 2° criterio)	(Descrizione Prodotti)
				<input type="checkbox"/> Insaccati stagionati	<input type="checkbox"/> Ins. stag. di bovini <input type="checkbox"/> Ins. stag. di caprini <input type="checkbox"/> Ins. stag. di ovini <input type="checkbox"/> Ins. stag. di suini <input type="checkbox"/> Ins. stag. di solipedi <input type="checkbox"/> Ins. stag. di altra selv. all. di terra <input type="checkbox"/> Ins. stag. di ratiti <input type="checkbox"/> Ins. stag. di ung. selv. <input type="checkbox"/> Ins. stag. di altra grande selv. cacciata
				<input type="checkbox"/> Conserve	<input type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/> Solipedi <input type="checkbox"/> Altra selv. all. di terra <input type="checkbox"/> Ratiti <input type="checkbox"/> Ungulati selvatici <input type="checkbox"/> Altra gr. selv. cacciata
			<input type="checkbox"/> Prodotti base carne bianca	<input type="checkbox"/> Gastron. e paste alimentari	<input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici
				<input type="checkbox"/> Carni salate cotte	<input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici
				<input type="checkbox"/> Carni salate stagionate	<input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici
				<input type="checkbox"/> Insaccati cotti	<input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici
				<input type="checkbox"/> Insaccati freschi	<input type="checkbox"/> Carne bianca <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici
				<input type="checkbox"/> Insaccati stagionati	<input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici
				<input type="checkbox"/> Conserve	<input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici <input type="checkbox"/> Lagomorfi selvatici
				<input type="checkbox"/> Altri generi	<input type="checkbox"/> Pr. a base di carne <input type="checkbox"/> Prod. sang.

TABELLA 8 – SEZIONE 7 “MOLLUSCHI BIVALVI VIVI”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
7	Molluschi bivalvi vivi	<input type="checkbox"/> Centro di depurazione molluschi -PC <input type="checkbox"/> Centro di spedizione molluschi - DC	<input type="checkbox"/> Altri generi	<input type="checkbox"/> Molluschi eduli lamellibr. vivi	<input type="checkbox"/> Molluschi eduli lamellibranchi vivi



TABELLA 9 – SEZIONE 8 “PRODOTTI DELLA PESCA”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
8	Prodotti della pesca	<input type="checkbox"/> Nave officina -FV <input type="checkbox"/> Nave deposito frigorifero -ZV <input type="checkbox"/> Locale macellazione di prod. di acquacoltura- FFPP <input type="checkbox"/> Locale di cernita e sezionam. - FFPP <input type="checkbox"/> Impianto carni separate meccanicam. - MSM <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP <input type="checkbox"/> Mercato all'ingrosso - WM <input type="checkbox"/> Imp. collettivo aste - AH	<input type="checkbox"/> Altri generi	<input type="checkbox"/> Prodotti da pesca	<input type="checkbox"/> Prod. pesca freschi <input type="checkbox"/> Prod. pesca trasformati <input type="checkbox"/> Carni di pesce separate meccanicamente

TABELLA 10 – SEZIONE 9 “LATTE CRUDO E DERIVATI”

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
9	Latte crudo e derivati	<input type="checkbox"/> centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> centro di standardizzaz. -PP <input type="checkbox"/> stabilim. trattam. termico- PP <input type="checkbox"/> stabilimento trasformazione- PP <input type="checkbox"/> stabilimento stagionatura - PP	<input type="checkbox"/> Latte/prod. a base di latte	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Altri tipi di latte <input type="checkbox"/> Latte bufalino <input type="checkbox"/> Latte vaccino <input type="checkbox"/> Latte caprino <input type="checkbox"/> Latte ovino
				<input type="checkbox"/> Latte/prod. a base di latte	<input type="checkbox"/> Colostro <input type="checkbox"/> Colostro di caprini <input type="checkbox"/> Colostro di ovini
				<input type="checkbox"/> Prodotti a base di latte	<input type="checkbox"/> Formaggio porz. o grattugiato <input type="checkbox"/> Formaggi > 60 gg di bovini <input type="checkbox"/> Formaggi < 60 gg di bovini <input type="checkbox"/> Burro <input type="checkbox"/> Altri prodotti a base di latte bovino <input type="checkbox"/> Formaggi > 60 gg di caprini <input type="checkbox"/> Formaggi < 60 gg di caprini <input type="checkbox"/> Altri prodotti a base di latte caprino <input type="checkbox"/> Formaggi > 60 gg di ovini <input type="checkbox"/> Formaggi < 60 gg di ovini <input type="checkbox"/> Altri prodotti a base di latte ovino




TABELLA 11 – SEZIONE 10 "UOVA E DERIVATI"

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
10	Uova e derivati	<input type="checkbox"/> Centro imballaggio uova -EPC <input type="checkbox"/> Impianto prod. uova liquide – LEP <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione- PP	<input type="checkbox"/> Altri generi	<input type="checkbox"/> Uova e prodotti uova	<input type="checkbox"/> Prodotti uova <input type="checkbox"/> Uova liquide <input type="checkbox"/> Uova in guscio

TABELLA 12 – SEZIONE 11 "COSCE DI RANA E LUMACHE"

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
11	Cosce di rana e lumache	<input type="checkbox"/> stabilimento di trasformaz.- PP	<input type="checkbox"/> Altri generi	<input type="checkbox"/> Rane e lumache	<input type="checkbox"/> Lumache <input type="checkbox"/> Cosce di rane

TABELLA 13 – SEZIONE 12 "GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOI"

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
12	Grassi animali fusi e ciccioi	<input type="checkbox"/> centro di raccolta – CC <input type="checkbox"/> stabilimento di trasformaz.- PP	<input type="checkbox"/> Altri prodotti di origine animale	<input type="checkbox"/> Grassi	<input type="checkbox"/> Altri grassi <input type="checkbox"/> Grassi di bovino <input type="checkbox"/> Grassi di suino <input type="checkbox"/> Ciccioi

TABELLA 14 – SEZIONE 13 "STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI"

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
13	Stomaci, vesciche e intestini trattati	<input type="checkbox"/> stabilim. di trasformaz.- PP	<input type="checkbox"/> Altri generi	<input type="checkbox"/> Altri prodotti di origine animale	<input type="checkbox"/> Stomaci, vesciche e intestini

TABELLA 15 – SEZIONE 14 "GELATINA"

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
14	Gelatina	<input type="checkbox"/> centro raccolta – CC <input type="checkbox"/> stabilim. di trasformaz. - PP	<input type="checkbox"/> Altri generi	<input type="checkbox"/> Gelatine	<input type="checkbox"/> Gelatine

TABELLA 16 – SEZIONE 15 "COLLAGENE"

Sez	Categoria	Attività	Descrizione 1° criterio	Descrizione 2° criterio	Descrizione Prodotti
15	Collagene	<input type="checkbox"/> centro raccolta -CC <input type="checkbox"/> stabilim. di trasformaz.– PP	<input type="checkbox"/> Altri generi	<input type="checkbox"/> Collagene	<input type="checkbox"/> Collagene

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2015, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 51 del 12 marzo 2015)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA).

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2013 è così sostituito: «1. L'indennità mensile di carica lorda dei consiglieri regionali è di 5.000,00 euro.»

Art. 2.

Modifiche alla rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2013

1. La rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituita dalla seguente: «Riduzione dell'indennità di carica per le assenze dei consiglieri».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente: «1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258,65 euro.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dai seguenti:

«4. Al Presidente, al sottosegretario e ai componenti della Giunta regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile forfettario pari al 25 per cento dell'importo previsto all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2013, comprendente tutte le spese inerenti la missione, ad esclusione delle spese per l'utilizzo di un proprio mezzo di trasporto.

4-bis. Le spese di cui al comma 4 sono rimborsate secondo i criteri e le modalità definiti con apposito atto della Giunta regionale.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2013


1. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

«6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi per le spese del personale di cui all'art. 20, comma 4 e le assegnazioni in natura e in servizi di cui all'art. 18.»

Art. 6.

Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo IV della legge regionale n. 11 del 2013

1. La rubrica del Capo II del Titolo IV della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituita dalla seguente: «Sedi e contributi per le spese per il personale dei gruppi assembleari e per gli organi monocratici».



Art. 7.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 11 del 2013

1. L'art. 18 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e gli organi monocratici*). — 1. L'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

2. L'ufficio di presidenza nell'ambito dell'autonomia dell'assemblea dispone, con spesa a carico del bilancio dell'assemblea legislativa, in ordine:

a) all'allestimento, all'arredamento e all'attrezzatura delle sedi;

b) alla fornitura di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;

c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri;

d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l'informazione.

3. L'ufficio di presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate le modalità di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri.

4. I beni mobili dell'assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

5. In caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al presidente subentrante. Alla fine della legislatura il presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col presidente del gruppo, li riprende in carico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'assemblea legislativa.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2013

1. L'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici*). — 1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'assemblea legislativa. Un nume-

ro di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'assemblea legislativa.


3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 dello statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di presidente della Giunta e presidente dell'assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (presidenti di commissione e componenti dell'ufficio di presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.

5. L'ammontare di cui al comma 4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:

a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 65 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, presidente dell'assemblea legislativa, presidente di commissione, componente dell'ufficio di presidenza, assessore regionale o sottosegretario e del 50 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;

b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 45 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, presidente dell'assemblea legislativa, presidente di commissione, componente dell'ufficio di presidenza, assessore regionale o sottosegretario e del 35 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente riveste tali cariche.



6. I gruppi assembleari, tramite il proprio presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell'assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico è effettuata dal presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall'ufficio di presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito disciplinare approvato dall'ufficio di presidenza.

7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 63 dello statuto, ai fini dell'inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;

b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;

c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.

Su richiesta del titolare di struttura speciale, valutata l'esperienza e la competenza professionale posseduta, l'inquadramento può essere definito fino alla posizione economica più alta della categoria di assegnazione.

8. I medesimi requisiti di cui al comma 7 devono essere posseduti dal personale di ruolo regionale o dal personale comandato da altra pubblica amministrazione, ai fini dell'inquadramento in categoria superiore.

9. Nell'ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l'attivazione di tirocini. L'ufficio di presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilità di spazi presso le strutture dei gruppi, si provvede nei limiti della disponibilità complessiva dell'assemblea legislativa, garantendo l'eventuale adeguamento ed adattamento della postazione lavorativa per persone con disabilità.

10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:

a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;

b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);

c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 63 dello statuto;

d) affidamento di incarichi ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 43 del 2001;

e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di missione;

f) oneri assicurativi e previdenziali.

11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell'assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'ufficio di presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'art. 63 dello statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di collaborazione e consulenza ed all'attivazione di tirocini per l'anno successivo. All'amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente servizio dell'assemblea legislativa.

12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della legge regionale n. 43 del 2001 e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i presidenti di gruppo devono fornire all'amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.

14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'assemblea legislativa in quanto compatibili.»


Art. 9.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2013

1. L'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Contributi in denaro per le spese di personale*). — 1. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'ufficio di presidenza, ai sensi dell'art. 35, comma 4 dello Statuto, definisce il budget per il personale spettante a ciascun gruppo a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi per il personale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi per il personale in misura proporzionale tra i componenti del gruppo.»



Art. 10.

Sostituzione dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2013

1. L'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 22-bis (Principi generali sulle spese del personale dei gruppi assembleari). — 1. Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività;

b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;

c) con i contributi per il personale non possono essere corrisposti compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprono cariche.»

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 22-quinquies della legge regionale n. 11 del 2013

1. L'art. 22-quinquies della legge regionale n. 11 del 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 22-quinquies (Avanzo di amministrazione). — 1. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario, derivante dall'ecedenza dei contributi assegnati per le spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere riversato nel bilancio dell'assemblea legislativa.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2013

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 2013 le parole «dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «del personale».

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Art. 13.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001

1. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente: «5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello statuto, ovvero chiedono l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.»


TITOLO III

MODIFICHE E ABROGAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE) ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E NORME TRANSITORIE E ALLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 18 (ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA E) DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE).

Art. 14.

Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 42 del 1995

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 42 del 1995 è inserito il seguente comma: «1-bis. Analoga misura è adottata per colui che sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.»



Art. 15.

Abrogazioni e norme transitorie

1. Gli articoli 11, 12 e 12-bis della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

2. Gli articoli 19, 22-ter, 22-quater, 22-sexies, 22-septies, 22-octies, 22-nonies, 23, 24 e 25-bis della legge regionale n. 11 del 2013 sono abrogati. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 11 del 2013:

a) i commi 1, 2 e 3 dell'art. 5;

b) il comma 7 dell'art. 17.

3. Le lettere d) ed e) dell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2012 sono abrogate.

4. A decorrere dalla X legislatura, a tutti i consiglieri regionali neoeletti o rieletti l'indennità di fine mandato non è dovuta.

5. Per i consiglieri della IX legislatura l'indennità di fine mandato va corrisposta all'inizio della X legislatura ai sensi degli articoli 12 e 12-bis della legge regionale n. 42 del 1995 nel testo vigente al termine della IX legislatura.

6. Alla cessazione della IX legislatura i beni durevoli che un gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'assemblea legislativa indicati nell'ultimo rendiconto passano al patrimonio dell'assemblea legislativa. L'ufficio di presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'assemblea legislativa.».

Art. 16.

Destinazione dei risparmi

1. Nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti alla presente legge, per la X legislatura la Regione adotta provvedimenti tesi al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

2. La Giunta, su indirizzo dell'assemblea legislativa, definisce le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 marzo 2015

BONACCINI

15R00221

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 15/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11/R (Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 20 febbraio 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis);

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione;
visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;
visto l'art. 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 17 aprile 2014;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;



Vista l'intesa conseguita in data 22/09/2014 nella Conferenza regionale dei Sindaci, ai sensi dell'Allegato B paragrafo 1.1. del protocollo d'intesa sulla concertazione istituzionale sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti dell'ANCI Toscana, dell'UNCEM Toscana e dell'URPT il 6 febbraio 2006;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 847 del 13/10/2014 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento di attuazione della l.r. 38/2004 ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui agli articoli 42 e 66 dello Statuto;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla terza Commissione consiliare "Sviluppo economico" e dalla quarta Commissione consiliare "Sanità e politiche sociali" nella seduta congiunta del 6/11/2014;

Ritenuto di adeguare l'articolato, in accoglimento delle suddette osservazioni, concernenti profili di carattere formale dell'articolato;

Visto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15/12/2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2015, n. 69.

Considerato quanto segue:

1. La sentenza della Corte costituzionale 244/2012 ha espressamente affermato che l'utilizzo delle acque minerali e termali è soggetto a regime autorizzatorio ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali).

2. La recente sentenza della Corte costituzionale 11/2014, inoltre, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 41 della l.r. 38/2004, che prevede la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

3. Con la legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2013) si è stabilito che l'avvio dell'attività di utilizzazione delle acque minerali sia assoggettato ad un atto autorizzatorio ai sensi del d.lgs. 176/2011.

4. Si rende conseguentemente necessaria una modifica delle norme attuative della l.r. 38/2004, contenute nel d.p.g.r. 11/R/2009, che ancora prevedono per l'avvio di tali attività la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

5. È opportuna inoltre una revisione del testo per adeguarlo a mutamenti organizzativi intervenuti recentemente nelle strutture aziendali preposte al controllo ufficiale.

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 23 del d.p.g.r. 11/R/2009

1. Al comma 2 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2009, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 "Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali

e di sorgente"), le parole "e di una delle strutture di laboratorio abilitate all'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche o microbiologiche ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858 (Disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali naturali)" sono soppresse.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 23-bis del d.p.g.r. 11/R/2009

"Art. 23-bis (Autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente). — 1. L'autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente di cui all'art. 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, naturali e di sorgente) è rilasciata in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40 (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

2. I requisiti generali e specifici per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) requisiti previsti dagli articoli 6, comma 2, 7, 8, 9, 11 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) per le acque minerali naturali;

b) requisiti previsti dagli articoli 22, comma 2, e 23, 24 e 25 del d. lgs. 176/2011 per le acque di sorgente;

c) requisiti tecnici per l'utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente, di cui all'art. 42 della l.r. 38/2004, come specificati dall'art. 24 e dall'allegato F del presente regolamento;


d) requisiti di igiene generale di cui al reg. (CE) 852/2004.

3. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l'inizio dell'attività.

4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal comune dove è situato lo stabilimento di utilizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell'azienda USL ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.

5. Il numero di identificazione di cui al comma 4 è unico per ogni stabilimento.

6. Le modalità procedurali di cui al comma 1 sono contenute nell'allegato G."



Art. 3.

Modifica dell'art. 25 del d.p.g.r. 11/R/2009

1. Al comma 2 dell'art. 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 le parole "sono tenuti ad inviare" sono sostituite dalle seguenti parole: "tengono a disposizione".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 25 del d.p.g.r. 11/R/2009 è inserito il seguente comma 3-bis: "Con successivo atto della Giunta Regionale è individuato il verbale unico regionale per il prelievo di campioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali."

Art. 4.

Modifica dell'allegato E del d.p.g.r. 11/R/2009

1. Al punto 1 dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 dopo le parole "nell'etichettatura", sono aggiunte le seguenti: "alla struttura organizzativa competente per la sicurezza alimentare della".

2. Al punto 2 dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 dopo la parola "etichettatura", sono aggiunte le seguenti parole: "per le acque minerali naturali".

3. Al punto 2, lett. a), punto 4, dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 la parola "addizionata" è sostituita dalla seguente: "aggiunta".

4. Al punto 2, lett. b) dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 dopo la parola "sorgente" sono aggiunte le seguenti: "o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa".

5. Al punto 2, lett. e) dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 la parola "volume" è sostituita dalla seguente: "contenuto".

6. Al punto 2, lett. k) dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 è aggiunto il seguente punto: "3) immagini e/o indicazioni inerenti l'appartenenza o la promozione di prodotti tipici toscani".

7. Al punto 2 dell'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 è aggiunto la seguente lettera: "j) eventuali controindicazioni".

8. All'allegato E del d.p.g.r. 11/2009 è aggiunto il seguente punto: "3) Nelle etichette delle acque minerali naturali possono essere riportate anche le indicazioni di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 176/2011".

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato G del d.p.g.r. 11/R/2009

1. L'allegato G del d.p.g.r. 11/R/2009 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO G


Procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23-bis ai fini dell'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente (art. 23-bis)

Paragrafo 1 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.

1. I titolari degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che intendono avviare l'attività di utilizzazione delle medesime acque presentano prima dell'avvio di tali attività la domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio rispetto alla sede dello stabilimento di imbottigliamento allegando la documentazione di cui al successivo paragrafo 4.

2. Il comune trasmette entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza la copia della domanda all'azienda USL ai fini dell'ispezione preventiva dello stabilimento.

3. L'azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione un sopralluogo ispettivo, al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti indicati all'art. 23-bis, esprimendo un parere vincolante. Per l'emissione del parere l'azienda USL tiene conto anche dell'esito delle analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche di campioni prelevati presso lo stabilimento.



4. In caso di parere favorevole, l'azienda USL trasmette alla Regione il modello per l'identificazione dello stabilimento; la Regione attribuisce il numero di identificazione allo stabilimento e ne dà comunicazione all'azienda USL entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'azienda USL. Il numero di identificazione dello stabilimento è assegnato dalla Regione con le seguenti modalità:

Codice U.E	Codice Nazionale	Settore	Codice Regione	N° progressivo in ambito regionale
CE	IT	MIN	090	xxxx (4 cifre)

5. L'azienda USL, acquisito il numero di identificazione dello stabilimento, trasmette al comune, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, il parere relativo al sopralluogo e la comunicazione di attribuzione del numero di identificazione.

6. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta il provvedimento di autorizzazione, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.

7. In attuazione del comma 2 dell'art. 48-bis della l.r. 38/2004, la domanda di autorizzazione è presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dagli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R e da quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'avvio delle attività medesime. La domanda è corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo 4.A, fatta salva la corrispondente ed adeguata documentazione già in possesso delle Aziende USL acquisite nell'ambito delle previgenti autorizzazioni regionali e/o registrazioni ai sensi del reg. (CE) 852/2004.

Paragrafo 2 – Variazione dell'autorizzazione.

1. I titolari di stabilimenti già autorizzati che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attività diversa da quella autorizzata, presentano prima delle modifiche o variazioni sopra citate la domanda di variazione dell'autorizzazione in originale ed in copia al comune dove è situata la sede dello stabilimento di imbottigliamento allegando la documentazione di cui al successivo paragrafo 5.

2. Il comune trasmette entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza la copia della domanda all'azienda USL ai fini dell'ispezione preventiva dello stabilimento.

3. L'azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione un sopralluogo ispettivo, al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti indicati all'art. 23-bis, esprimendo un parere vincolante. Per l'emissione del parere l'azienda USL tiene conto anche dell'esito delle analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche di campioni prelevati presso lo stabilimento.

4. In caso di parere favorevole, l'azienda USL trasmette al comune, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, il parere relativo al sopralluogo.

5. Il comune, acquisito il parere, adotta il provvedimento di autorizzazione, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.

6. In caso di variazione della titolarità o della ragione sociale, senza che venga apportata alcuna delle modifiche o delle variazioni indicate al punto 1, i titolari comunicano la variazione intervenuta al comune competente, allegando copia della documentazione attestante tale variazione (atto notarile, visura C.C.I.A.A.) che, effettuata la voltura, provvede ad inviarla alla Regione ed all'azienda USL.

Paragrafo 3 – Informatizzazione delle procedure.

1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente regolamento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e aziende USL su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui all'art. 2, avviene tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete regionale degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP).

2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedi-



mento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) secondo modelli operativi appositamente definiti.

Paragrafo 4 – Documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

1. Nella domanda di autorizzazione per l'avvio dell'attività di utilizzazione di acqua minerale naturale o di sorgente l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa (cognome e nome, sesso, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, residenza);

b) i dati dell'impresa (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo sede legale, iscrizione al Registro Imprese CCIAA, e-mail posta certificata);

c) la tipologia di utilizzazione di acqua minerale naturale o di sorgente.

2. Oltre alla dichiarazione di cui al punto 1, l'interessato allega copia di un documento di identità in corso di validità e i documenti di seguito indicati in relazione alla specifica tipologia di utilizzazione.

4A. AUTORIZZAZIONE AL CONFEZIONAMENTO E VENDITA DI ACQUA MINERALE NATURALE O ACQUA DI SORGENTE, O DI ACQUA TERMALE UTILIZZATA PER CURE IDROPINICHE IN STABILIMENTI TERMALI

A.1) relazione tecnica riguardante la tipologia di attività contenente la descrizione del processo produttivo e del prodotto;

A.2) planimetria dello stato di fatto e di progetto di tutti i locali dello stabilimento sede dell'attività, compresi servizi igienici, spogliatoi, magazzini per materie prime, imballaggi e prodotti finiti, locali per la conservazione di materiali e attrezzature per la pulizia dei locali;

A.3) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di produzione;

A.4) relazione tecnica del progettista delle opere di captazione, dei depositi di accumulo, degli impianti di imbottigliamento e confezionamento e sulle caratteristiche tecniche e produttive degli altri macchinari e attrezzature coinvolti nelle attività di imbottigliamento;

A.5) relazione idrogeologica sul giacimento di acqua;

A.6) analisi da riportare in etichetta;

A.7) bozza delle etichette e degli stampati accessori;

A.8) certificato di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche di campioni prelevati alla captazione, ai serbatoi di accumulo, alla linea di imbottigliamento, e del prodotto imbottigliato.

A.9) atto di riconoscimento ministeriale dell'acqua minerale naturale o di sorgente;

A.10) eventuali relazioni farmacologiche, tossicologiche e clinico-fisiologiche;

A.11) certificati delle analisi stagionali chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche con allegati verbali di prelievo;

A.12) atto di assegnazione della concessione di coltivazione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente;

A.13) il collegamento dello stabilimento con la rete idrica pubblica o con fonti diverse per le quali si dichiara di avere effettuato accertamenti di laboratorio per verificarne la potabilità ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

A.14) l'individuazione per l'esecuzione delle attività analitiche connesse all'autocontrollo di un laboratorio interno o di laboratori esterni iscritti nell'elenco regionale di cui alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari) o nell'elenco di altre regioni ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2008);

A.15) relazione sulla conformità di macchinari, impianti e imballaggi alle norme vigenti riguardanti materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;

A.16) relazione sulla conformità di ambienti, macchinari e impianti alle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

A.17) valutazione dell'impatto acustico, se necessaria;

A.18) autorizzazione all'emissione in atmosfera, se necessaria, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

A.19) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue, ai sensi del d.lgs. 152/2006;

A.20) relazione sulla gestione dei rifiuti;

A.21) dichiarazione di conformità antincendio dei locali, se necessaria;

A.22) attestazione pagamento degli importi previsti per il riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004 sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.



4.B. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DI BEVANDE ANALCOLICHE (preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 - Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi)

4.B.1) relazione tecnica riguardante la tipologia di attività contenente la descrizione del processo produttivo e del prodotto;

4B.2) planimetria dello stato di fatto dei locali dello stabilimento sede dell'attività di produzione delle bevande, compresi gli ambienti accessori ed i magazzini;

4B.3) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti coinvolti nella produzione delle bevande e del relativo imbottigliamento;

4B.4) relazione tecnica del progettista degli impianti, sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature coinvolti nella produzione e imbottigliamento delle bevande;

4B.5) identificazione relativa alla tipologia delle bevande in preparazione,

4B.6) bozza delle etichette e degli stampati accessori.

4B.7) conformità dei componenti delle bevande al d.p.r. 719/1958 e alla normativa vigente in materia di additivi alimentari, aromi ed enzimi.

4B.8) documentazione di cui ai punti dal A.8 al A.21 se non già presentata nell'ambito di precedenti richieste di autorizzazione.

4.B.9) attestazione pagamento degli importi previsti per il riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004, o per la variazione del riconoscimento se trattasi di stabilimento già autorizzato, sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.

4.C. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE DI COSMETICI

4C.1) relazione sul sistema di accumulo e trasporto dell'acqua minerale naturale e di sorgente;

4C.2) identificazione della tipologia dei cosmetici preparati.

4D. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN SITO (attività di somministrazione in sito delle acque minerali naturali e di sorgente, ad esclusione delle acque di tipo termale destinate alle cure idropiniche)

4D.1) relazione tecnica riguardante la tipologia di attività contenente la descrizione del processo produttivo e del prodotto;

4D.2) planimetria degli spazi sede dell'attività di somministrazione;

4D.3) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di accumulo, di trattamento (addizionale biossido di carbonio) e di erogazione;

4D.4) relazione tecnica del progettista degli impianti e sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature coinvolti nell'attività;

4D.5) certificato di analisi microbiologiche e chimiche di campioni prelevati all'ingresso ed all'uscita del sistema di erogazione.

4.D.6) relazione sulla conformità di macchinari e impianti alle norme vigenti riguardanti materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;

4D.7) documentazione di cui ai punti dal 4.A.8 al 4.A.21 se non già presentata nell'ambito di precedenti richieste di autorizzazione;

4.D.8) attestazione pagamento degli importi previsti per il riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004, o per la variazione del riconoscimento se trattasi di stabilimento già autorizzato, sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.


4E. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE DI CAPTAZIONE DIVERSA NELL'AMBITO DELLA STESSA ACQUA MINERALE NATURALE O DI SORGENTE

4E.1) relazione idrogeologica sulla nuova captazione nella quale si evidenzia l'appartenenza dell'acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzato e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell'acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzata dal Ministero della salute;

4E.2) copia delle quattro analisi stagionali chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche sulla nuova captazione con i relativi verbali di prelievo e la relazione tecnica finale nella quale si dichiara l'appartenenza dell'acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzato e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell'acqua minerale naturale o di sorgente già autorizzata dal Ministero della salute;

4E.3) analisi da riportare in etichetta;

4E.4) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti dalle captazioni all'ingresso in stabilimento con particolare riguardo al sistema di miscelazione;



4E.5) relazione tecnica del progettista degli impianti sulle caratteristiche tecniche e produttive dei macchinari e delle attrezzature;

4.E.6) certificato di analisi microbiologiche e chimiche di campioni prelevati all'ingresso ed all'uscita del sistema di miscelazione.

4.E.7) relazione sulla conformità di macchinari, impianti e imballaggi alle norme vigenti riguardanti materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;

4.E.8) attestazione pagamento degli importi previsti per la variazione del riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004 sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.

Paragrafo 5 – Documentazione necessaria ai fini della variazione dell'autorizzazione.

1. Nella domanda di variazione dell'autorizzazione l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa (cognome e nome, sesso, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, residenza);

b) i dati dell'impresa (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo sede legale, iscrizione al Registro Imprese CCIAA, e-mail posta certificata);

c) la tipologia di utilizzazione di acqua minerale naturale o di sorgente.

2. Oltre alla dichiarazione di cui al punto 1, l'interessato allega copia di un documento di identità in corso di validità e i documenti di seguito indicati in relazione alla specifica tipologia di variazione:

5.A.1) relazione tecnica riguardante la tipologia di variazione (attività e/o modifiche strutturali e /o impiantistiche);

5.A.2) planimetria dello stato di fatto e di progetto di tutti i locali dello stabilimento soggetti a variazione, compresi, se del caso, servizi igienici, spogliatoi, magazzini per materie prime, imballaggi e prodotti finiti, locali per la conservazione di materiali e attrezzature per la pulizia dei locali;

5.A.3) schema impiantistico delle linee idrauliche e di tutti gli impianti di produzione soggetti a variazione;

5.A.4) nel caso di variazione delle percentuali di miscelazione di diverse captazioni, analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche della nuova miscela da riportare in etichetta;

5.A.5) attestazione pagamento degli importi previsti per le variazioni del riconoscimento ai sensi del reg. CE 852/2004 sulla base del vigente tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di prevenzione.

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato H del d.p.g.r. 11/R/2009

1. L'allegato H del d.p.g.r. 11/R/2009 è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO H

Disciplina del controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente (art. 25)

1. I controlli ufficiali sulle acque minerali naturali e di sorgente sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui al reg. (CE) 882/2004, del reg. (CE) 1935/2004 e del reg. UE 16/2011.

2. Sono vigenti le seguenti frequenze minime di controllo, sino alla definizione delle frequenze di controllo individuate dalla classificazione di ogni impresa di imbottigliamento eseguita in base alla categorizzazione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla deliberazione della Giunta Regionale che approva le linee di indirizzo per il controllo ufficiale degli esercizi di commercio al dettaglio:


a) per i controlli di tipo microbiologico e chimico delle acque minerali naturali e di sorgente:

1) alla captazione (sorgente, pozzo, ecc.) ed ai depositi di accumulo delle acque: un controllo all'anno;

2) ai depositi di stoccaggio delle confezioni presso lo stabilimento: un controllo all'anno;

3) ai depositi dei rivenditori all'ingrosso ed ai punti vendita: con frequenza stabilita nell'ambito della programmazione regionale dei controlli nel settore alimentare.

b) per i controlli di tipo chimico dei contenitori: si applicano le disposizioni contenute nelle vigenti linee guida regionali per il controllo ufficiale sui materiali e oggetti a contatto degli alimenti.



SEZIONE 1 – CAMPIONAMENTO

1. Il campione è composto da un numero diverso di aliquote, in relazione al luogo dove avviene il campionamento e alle esigenze dell'esercente delle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente.

2. Nel caso di prelievo di acqua minerale naturale e di sorgente le aliquote sono identificate nel modo seguente:

a) campionamento alla captazione o ai depositi di accumulo delle acque o in uscita dalle linee di erogazione self-service:

a.1) analisi microbiologica: 4 litri di acqua suddivisa in quattro contenitori sterili da 1 litro;

a.2) analisi chimica e chimico- fisica: volume determinato dal laboratorio in base alle necessità analitiche.

Dovrà essere prelevata una sola aliquota, in quanto accertamento non ripetibile.

b) campionamento di prodotto confezionato:

b.1) se i contenitori hanno capacità uguale o superiore ad 1 litro: quattro contenitori;

b.2) se i contenitori hanno capacità inferiore ad 1 litro: un numero di contenitori necessario al raggiungimento della quantità di 4 l di acqua per la formazione dell'aliquota; i contenitori che hanno capacità di circa 1 l (ad esempio, 92 cl) si possono assimilare a quelli di 1 l.

Nel caso in cui sia prelevata acqua minerale naturale e di sorgente allo stabilimento di imbottigliamento, sul prodotto confezionato (in produzione o presente in magazzino, dovranno essere prelevate quattro aliquote da destinare secondo lo schema seguente:

ALIQUOTA	DESTINAZIONE	USO
1°	Laboratorio	Analisi
2°	Laboratorio	Eventuale analisi di revisione per l'I.S.S.
3°	Laboratorio	A disposizione dell'Autorità sanitaria o giudiziaria
4°	Stabilimento	A disposizione dell'Azienda

Nel caso in cui sia prelevata acqua presso i rivenditori all'ingrosso ed i punti vendita dovranno essere prelevate cinque aliquote, da destinare secondo lo schema seguente:

ALIQUOTA	DESTINAZIONE	USO
1°	Laboratorio	Analisi
2°	Laboratorio	Eventuale analisi di revisione per l'I.S.S.
3°	Laboratorio	A disposizione dell'Autorità sanitaria o giudiziaria
4°	Laboratorio	A disposizione dell'Azienda
5°	Rivenditore	A disposizione dell'Azienda

Nel caso in cui l'esito delle analisi sia favorevole, tutte le aliquote del campionamento potranno essere eliminate dopo trenta giorni dalla data del prelievo o secondo quanto stabilito da procedure interne di ciascun laboratorio.

3. Ogni aliquota di campione prelevato è accompagnata da un verbale conforme al decreto dirigenziale di approvazione della modulistica per lo svolgimento delle attività di prelievo delle acque minerali naturali, termali e di sorgente.

4. La conformità della procedura di prelievo dei campioni alle disposizioni di cui ai punti precedenti è necessaria per il corretto e valido svolgimento del controllo ufficiale. Sono fatte salve procedure di campionamento diverse rispetto a quanto previsto dal presente regolamento in caso di prelievi eseguiti nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento di acqua minerale naturale e di sorgente e per i rinnovi quinquennali delle analisi da riportare in etichetta.

5. Le determinazioni da effettuare al momento del prelievo riguardano i parametri CO₂ (anidride carbonica) libera, temperatura alla sorgente, e pH. Di seguito sono riportate le indicazioni tecniche relative ai contenitori da utilizzare per il campionamento, nonché per la stabilizzazione e conservazione dei campioni, fatte salve eventuali variazioni che potranno essere adottate nel tempo in funzione dell'adeguamento al progresso tecnico - scientifico e normativo delle tecniche analitiche e delle metodiche di campionamento.



PARAMETRO RICHIESTO	TIPO E VOLUME CONTENITORE	STABILIZZAZIONE - CONSERVAZIONE	NOTE OPERATIVE
Conducibilità, Cloruri, Solfati, Nitrati, Fluoruri, Bicarbonati, Nitriti, Silice, Sodio, Potassio, Calcio, Magnesio, Ione ammonio, Iodio, Bromo, (Durezza)	PE 1 litro a perdere	Refrigerare	
Residuo fisso a 180°C	PE 1 litro a perdere	Refrigerare	
Ossidabilità, Fosforo Totale	Vetro 0,5 litri a perdere	Acidificare con H ₂ SO ₄ conc (96%) a pH ≤ 2 Refrigerare	Aggiungere 0,5 ml di acido
Alluminio, Antimonio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo, Rame, Piombo, Manganese, Nichel, Selenio, Stronzio, Litio	PE 0,250 litri a perdere	Acidificare con HNO ₃ conc suprapur (65%) a pH ≤ 2	Aggiungere 0,5 ml di acido
Ferro disciolto	PE 0,250 litri a perdere	Filtrare 0,45 µm e acidificare con HNO ₃ conc suprapur (65%) a pH ≤ 2	Filtrare con filtri 0,45 µm e solo successivamente aggiungere 0,5 ml di acido
Mercurio	Vetro scuro 0,250 litri a perdere	Acidificare con HNO ₃ conc suprapur (65%) a pH ≤ 2 e aggiungere KMnO ₄ fino a 0,5 g/l	Aggiungere 0,5 ml di acido e 2,5 ml di KMnO ₄ 50 g/l
Cloroformio, Bromodichlorometano, Dibromoclorometano, Bromoformio, 1,2-dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Benzene	Vetro scuro (almeno 0,1 litri) a perdere	Refrigerare	Riempire fino all'orlo, senza bolla
Bromati	PE 0,250 litri a perdere	Aggiungere Etilendiammina fino a 50 mg/l Refrigerare	Aggiungere 0,125 ml di Etilendiammina 100g/l
Antiparassitari	Vetro scuro 1 litro a perdere	Refrigerare	
Idrocarburi Policiclici Aromatici	Vetro scuro 2 x 1 litro a perdere	Refrigerare	
PCB	Vetro scuro 1 litro a perdere	Refrigerare	
Silice	PE 0,250 litri a perdere	Refrigerare	
Cianuro	PE 0,250 litri a perdere	Alcalinizzare con NaOH fino a pH ≥ 12 Refrigerare	Aggiungere 2 pastiglie di NaOH
Oli minerali - idrocarburi disciolti o emulsionati	Vetro scuro 1 litro a perdere	Acidificare con HCl conc (37%) a pH ≤ 2 Refrigerare	Aggiungere 1,25 ml di acido - Riempire fino a 3 cm dal tappo
Agenti tensioattivi	PE 0,250 litri a perdere	Aggiungere Formaldeide fino a 1% Refrigerare	Aggiungere 5 ml di Formaldeide al 37%
Grado solfidrimetrico	PE 0,250 litri a perdere	Aggiungere Acetato di zinco fino a 4mM e NaOH fino a pH > 9 Refrigerare (per solfuro solubile solo refrigerazione)	Aggiungere 0,5 ml di Acetato di zinco 2M e 1 pasticca di NaOH
Coliformi a 37°C (500 ml) Enterococchi (500 ml) Clostridium perfringens (50 ml) Stafilococchi patogeni (250 ml) Pseudomonas aeruginosa (250 ml) Carica batterica 37°C (20 ml) Carica batterica 20°C (20ml) Ricerca microrganismi e parassiti patogeni (1000 ml)	4 contenitori PE 1 litro STERILE a perdere	Refrigerare	



SEZIONE 2 – TRASPORTO DEI CAMPIONI E PERSONALE COMPETENTE AL PRELIEVO

1. I campioni di acqua minerale naturale e di sorgente non confezionata (prelevati cioè alla captazione, ai depositi di accumulo di acqua, ai punti di erogazione self service da sottoporre alle analisi microbiologiche, devono essere trasportati secondo le procedure operative stabilite dai laboratori a cui sono destinati i campioni e che operano in ottemperanza alla norma tecnica ISO/IEC 17025:2005.

2. I campioni da sottoporre alle analisi microbiologiche devono essere sottoposti ad analisi prima possibile ed al massimo entro ventiquattro ore dal prelievo. La conservazione dei campioni deve avvenire in modo conforme alle disposizioni previste dalle procedure interne del laboratorio e dalle metodiche analitiche.

3. I campioni prelevati per l'esecuzione delle analisi chimiche e chimico - fisiche devono essere trasportati secondo le procedure operative stabilite dai laboratori a cui sono destinati i campioni e che operano in ottemperanza alla norma tecnica ISO/IEC 17025:2005. La conservazione dei campioni deve avvenire in modo conforme alle disposizioni previste dalle procedure interne del laboratorio e dalle metodiche analitiche.

4. I prelievi di acqua minerale naturale e di sorgente confezionata e non confezionata, effettuati presso qualsiasi punto della filiera, sono eseguiti dal personale appartenente alle strutture organizzative competenti in materia di sicurezza alimentare delle aziende USL competenti per territorio.

SEZIONE 3 – METODI DI ANALISI

1. I metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici e chimico - fisici delle acque minerali naturali devono essere compatibili con le disposizioni di cui al d.m. 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), e successive modifiche ed integrazioni, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. 176/2011, e con le condizioni di utilizzazione delle acque minerali naturali.

2. I metodi analitici per la determinazione dei parametri chimici e chimico - fisici delle acque di sorgente devono essere compatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I metodi analitici per la determinazione dei parametri microbiologici devono essere compatibili con le disposizioni di cui alla circolare del Ministro della sanità 13 settembre 1991, n. 17 (Analisi microbiologiche di acque minerali naturali) e al decreto del Ministro della sanità del 13 gennaio 1993 (Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali naturali e modalità per i relativi prelievi dei campioni), nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. 176/2011.

4. Le metodiche analitiche di cui ai punti precedenti potranno essere variate al fine di adeguarle al progresso tecnico - scientifico e alle norme emanate dal Ministero della salute.

SEZIONE 4 – PARAMETRI CHIMICI E CHIMICO - FISICI

1 - Parametri minimi obbligatori da ricercare nelle acque minerali naturali

- a) temperatura alla sorgente
- b) pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente
- c) conducibilità elettrica specifica a 20 °C
- d) durezza totale
- e) bicarbonati
- f) solfati
- g) nitrati
- h) nitriti
- i) fluoruri
- l) cloruri
- m) sodio
- n) potassio
- o) calcio
- p) magnesio
- q) ione ammonio

r) composti organoalogenati (cloroformio, bromoformio, diclorobromometano, dibromoclorometano, trichloroetilene, tetracloroetilene); eventuali altri composti sulla base delle conoscenze che possono interessare l'area di ricarica dell'acquifero.


2 – Parametri da ricercare per situazioni particolari.

In acque naturalmente ricche di Ferro e Manganese e che sono state sottoposte a trattamento per la loro rimozione con aria: Ferro e Manganese.

In acque naturalmente ricche di Arsenico, Ferro e Manganese e che sono state sottoposte a trattamento per la loro rimozione con aria contenente ozono: Arsenico, Ferro, Manganese, Bromato, Ozono e Bromoformio.

Sulla base delle caratteristiche litologiche che possono determinare arricchimenti per cause naturali di metalli pesanti ed altri elementi: Antimonio, Arsenico, Bario, Boro, Cadmio, Cromo, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Selenio.

Sulla base delle conoscenze delle pressioni ambientali che possono interessare l'area di ricarica dell'acquifero, oppure in relazione alla tipologia della localizzazione dell'area di captazione (area remota, area a bassa presenza antropica, area a media presenza antropica), oppure sulla base delle criticità evidenziate nei precedenti controlli è necessario ricercare in toto o in parte i parametri indicati nella seguente tabella:



N°	Parametro	Limiti minimi di rendimento richiesti (***) ai metodi analitici (LMRR) (µg/L)
1*	Agenti tensioattivi	50 (come LAS)
2*	Oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati	10
3*	Benzene	0,5
4*	Idrocarburi policiclici aromatici:	
	Benzo (a) pirene	0,003
	Benzo (b) fluorantene	0,006
	Benzo (k) fluorantene	0,006
	Benzo (g,h,i) terilene	0,006
	Dibenzo (a,h) antracene	0,006
	Indeno (1,2,3-cd) pirene	0,006
	Altri	0,006
5*	Antiparassitari (***) (singolo composto) (insetticidi, erbicidi, fungicidi, nematocidi, acaricidi, algomicidi, rodenticidi, prodotti connessi e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione)	0,05
	Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro epossido (singoli composti)	0,01
6*	Policlorobifenili (per singolo congenere)	0,05
7*	Composti organoalogenati che non rientrano nelle voci 5 e 6 (singolo composto): Cloroformio, clorodibromometano, diclorobromometano, bromoformio	0,5
	Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2 dicloroetano ed altri	0,1
8*	Cianuro	Limite massimo ammissibile: 0,010 mg/L

(*) Il metodo utilizzato deve essere indicato nel rapporto di prova.

(**) Tra le classi di composti elencate si devono ricercare quegli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata. L'elenco di tali composti va richiesto alle locali autorità sanitarie competenti.

(***) Il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR) è il contenuto minimo di analita in un campione che deve essere rilevato e confermato.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità sanitaria competente di inserire nel controllo analitico chimico la ricerca di ulteriori parametri (bromuro, ioduro, silice, ecc.) in presenza di acque con chimismo particolare o utilizzate per altri fini oltre all'imbottigliamento (cure idropiniche, preparazioni cosmetici, ecc.).

3 – Valutazione dell'incertezza di misura.

Per incertezza di misura si intende l'intervallo intorno al risultato di una misurazione che si stima possa comprendere una gran parte della distribuzione dei valori ragionevolmente attribuiti al misurando. Di solito si ritiene che l'intervallo di incertezza contenga il valore vero con una probabilità del 95 %.

I risultati analitici sono accompagnati dai valori dell'incertezza quando i dati sono ad un valore critico, cioè nell'intorno dei valori limite; quanto detto si applica dunque nel caso delle acque minerali ai soli parametri caratterizzati da LMA ovvero alle "Sostanze di origine naturale che non devono derivare da una eventuale contaminazione della fonte".

Per i parametri presenti invece nella tabella delle sostanze non ammesse caratterizzate da LMRR ("Sostanze o composti derivanti dall'attività antropica") il risultato va espresso senza incertezza (vedasi Documento 2 maggio 2005 inviato alla Regione Toscana, Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà Settore Igiene Pubblica).

L'indicazione dell'incertezza di misura riportata sul certificato di analisi deve essere coerente con quanto riportato nel punto 5.4.6 della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005.



SEZIONE 5 – PARAMETRI MICROBIOLOGICI

1 - Parametri minimi obbligatori da ricercare e valutazione dei risultati per l'emissione del giudizio di accettabilità.

CARICA MICROBICA TOTALE (1)	PARASSITI E MICROORGANISMI PATOGENI		ESCHERICHIA COLI E COLIFORMI TOTALI		STREPTOCOCCI FECALI		CLOSTRI DI SOLFITO RIDUTTORI	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	STAPHYLOCOCCUS SAUREUS (2)	
	20-22°C, in 72 ore	37°C in 24 ore	1° Replica	2° Replica	1° Replica	2° Replica				
≤ 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	ACCETTABILE
> 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	NON ACCETTABILE
≤ 100 ufc/ml	> 20 ufc/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	NON ACCETTABILE
≤ 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	+								NON ACCETTABILE
≤ 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	-	+	-	-	-	-	-	-	RINVIO ALLA 2° ISTANZA
≤ 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	-	+	+	-	-	-	-	-	NON ACCETTABILE
≤ 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	-	-	-	+	-	-	-	-	RINVIO ALLA 2° ISTANZA
≤ 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	-	-	-	+	-	-	-	-	NON ACCETTABILE
≤ 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	-	-	-	-	-	+	-	-	RINVIO ALLA 2° ISTANZA
≤ 100 ufc/ml	≤ 20 ufc/ml	-	-	-	-	-	-	+	-	NON ACCETTABILE



2 – Limiti indicativi per la carica microbica.

PUNTO PRELIEVO	CARICA MICROBICA A 20-22 °C	CARICA MICROBICA A 37 °C
	PER 72 ORE	PER 24 ORE
SORGENTE	< 20 UFC/ml	< 5 UFC/ml

3 – Valutazione dell'incertezza di misura.

Le analisi dei campioni microbiologici per le seguenti caratteristiche intrinseche:

- instabilità dei campioni biologici, siano essi costituiti da matrici alimentari o ambientali;
- variabilità esistente tra i sottocampioni, più elevata di quella derivante dall'esecuzione ripetuta della prova;
- distribuzione dei microrganismi nel campione che, per quanto resa omogenea, viene rappresentata dalla relazione di uguaglianza tra media e varianza;

Tali caratteristiche intrinseche sono soggette a variazioni la cui dimensione non sempre può essere calcolata attraverso un algoritmo analitico; per il calcolo dell'incertezza di misura nelle analisi microbiologiche si opera con variabili causali discrete, ossia dati di conteggio che per lo più seguono il modello di probabilità di Poisson o quello binomiale.

L'indicazione dell'incertezza di misura riportata sul certificato di analisi deve essere coerente con quanto riportato nel punto 6.1.2 della norma UNI CEI ENV 13005: 2000 "Guida all'espressione dell'incertezza di misura".

SEZIONE 6 – PROCEDURE PER L'EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI ACCETTABILITÀ E PER L'INVIO DEI REFERTI ANALITICI.

1. Il giudizio di accettabilità di tipo chimico dell'acqua minerale naturale è espresso in base al rispetto delle seguenti condizioni:

- assenza di materiali in sospensione sia di natura organica che inorganica e, in generale, assenza di alterazioni delle caratteristiche organolettiche;
- non superamento dei limiti massimi ammissibili dei parametri di cui all'art. 6, comma 1, del d.m. n. 542/1992, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. 176/2011;
- non rilevazione delle sostanze di cui all'art. 6, comma 2, del d.m. 542/1992, ricercate con metodiche aventi i limiti minimi di rendimento di cui all'Allegato II del d.m. 542/1992, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. 176/2011.

Il giudizio di accettabilità tiene conto della valutazione dell'incertezza di misura secondo le indicazioni di cui alla sezione 4, punto 3.

2. Il solo scostamento (in positivo o in negativo) delle tolleranze sotto indicate non costituisce presupposto per l'emissione del giudizio di non accettabilità, ma, eventualmente, per l'aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta.


Questo può essere disposto dal comune competente per territorio, nel caso in cui si verificano le condizioni indicate di seguito:

a) scostamento della conducibilità oltre il 15% e della concentrazione di almeno un parametro oltre le tolleranze indicate nel punto b). In questo caso, prima di procedere all'aggiornamento dei dati analitici in etichetta, è necessario che il titolare dell'autorizzazione all'utilizzo monitori la composizione dell'acqua per almeno 12 mesi, con frequenza almeno trimestrale, salvo diversa valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti;

b) variazione di almeno 3 parametri oltre le tolleranze indicate nello schema seguente:

b1) per concentrazioni inferiori a 1 mg/l	+/- 75 %
b2) per concentrazioni comprese tra 1 mg e 3 mg/l	+/- 50 %
b3) per concentrazioni comprese tra 3 mg e 10 mg/l	+/- 25 %
b4) per concentrazioni comprese tra 10 mg e 20 mg/l	+/- 20 %
b5) per concentrazioni superiori a 20 mg/l	+/- 10 %

In questo caso, prima di procedere all'aggiornamento dei dati analitici in etichetta, è necessario che il titolare dell'autorizzazione all'utilizzo monitori la composizione dell'acqua con tempi che possono essere ridotti anche a tre mesi e con frequenze dei controlli aumentate fino a cadenze settimanali per comprendere e controllare il fenomeno, salvo diversa valutazione da parte delle autorità sanitarie competenti. Per la valutazione dei parametri le cui concentrazioni si scostano dalle tolleranze indicate al punto 2 lettera b), non è necessario associare al dato analitico l'incertezza di misura di cui al punto 3 della sezione 1.



3. Il giudizio di accettabilità di tipo chimico dell'acqua di sorgente è espresso in base al rispetto delle seguenti condizioni:

a) assenza di materiali in sospensione sia di natura organica che inorganica e, in generale, assenza di alterazioni delle caratteristiche organolettiche;

b) non superamento dei valori di parametro di cui all'allegato 1, parte B e parte C, del d. lgs 31/2001 ("Attuazione delle direttive 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano").

Il giudizio di accettabilità tiene conto della valutazione dell'incertezza di misura secondo le indicazioni di cui alla sezione 4, punto 3.

4. Il giudizio di accettabilità di tipo microbiologico dell'acqua minerale naturale e dell'acqua di sorgente è espresso in base al rispetto delle seguenti condizioni:

a) non superamento del limite di 100 ufc per millilitro, a 20-22°C, in 72 ore, e 20 ufc per millilitro a 37°C in 24 ore di carica microbica totale. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento ed in questo periodo di 12 ore l'acqua è mantenuta a una temperatura di 4°C ± 1°C.

b) assenza escherichia coli e coliformi totali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;

c) assenza di parassiti e microrganismi patogeni;

d) assenza streptococchi fecali in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;

e) assenza spore di clostridi solfito riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;

f) assenza di *Staphylococcus aureus* in 250 ml, accertata su unica semina, sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 8 ottobre 2011 n. 176;

g) assenza di *Pseudomonas aeruginosa* in 250 ml, accertata su unica semina.

L'accettabilità di un campione dal punto di vista microbiologico si riassume nelle condizioni, intese come eventi minimi sufficienti per emettere il giudizio, riportate nella tabella di cui alla sezione 5, punto 1. Il giudizio di accettabilità tiene conto della valutazione dell'incertezza di misura secondo le indicazioni di cui alla sezione 5, punto 3.

5. È prevista la determinazione della carica microbica totale a 20-22 °C ed a 37 °C per campioni di acqua minerale naturale e di sorgente prelevati alla captazione. I limiti riportati nella tabella di cui alla sezione 5, punto 2, hanno carattere indicativo poiché la composizione chimica dell'acqua minerale naturale, il microbismo naturale dell'acqua, la durata e la temperatura di stoccaggio ed ulteriori fattori non permettono di fissare limiti precisi per la carica microbica.

6. Nel caso in cui in un campione siano riscontrati soltanto valori di carica microbica superiori a quelli riportati nella tabella di cui alla sezione 5, punto 2, non è possibile dichiarare il campione non accettabile, ma dovranno essere effettuati ulteriori controlli che possono essere eseguiti sia su altre aliquote del campione in esame che presso lo stabilimento di produzione, sia alla sorgente che alla linea di imbottigliamento.

7. Per l'emissione del giudizio di accettabilità di un campione di acqua minerale naturale e di sorgente, indipendentemente dalla tipologia di analisi eseguita (chimica, chimico - fisica o microbiologica), la procedura è la seguente:

a) si esamina la prima aliquota del campione senza avvertire e convocare l'esercente dell'attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente o un suo rappresentante, salvo il caso in cui sia in esame un campione non ripetibile come quello indicato al punto 2, lett. a, della sezione 1;

b) se l'esito delle analisi è favorevole si procede semplicemente alla comunicazione dell'esito delle analisi con le modalità indicate al successivo punto 8;

c) se l'esito delle analisi è sfavorevole ma rientrando nei casi nei quali è previsto il rinvio di seconda istanza di cui alla sezione 5 (analisi microbiologiche), si procede l'esecuzione di un nuovo prelievo per l'effettuazione dell'analisi di seconda istanza;

d) se l'esito delle analisi è sfavorevole per superamento dei valori limite, con conseguente non accettabilità del campione, la certificazione analitica è inviata, per gli adempimenti di competenza, all'ente prelevatore. L'ente prelevatore esegue la valutazione del rischio sulla base dei valori analitici riscontrati ed avvia le procedure previste dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 890 del 24.10.2011 "Gestione del sistema regionale di allerta per alimenti e mangimi. Approvazione linee guida".

8. La procedura per l'invio dei referti analitici per tutte le tipologie di analisi è la seguente:

a) i certificati analitici, ossia i rapporti di prova, sono inviati al prelevatore ed al richiedente le analisi, se diverso dal prelevatore.

b) entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le strutture laboratoristiche che eseguono le analisi chimiche, chimico - fisiche e microbiologiche su campioni di acqua minerale naturale e di sorgente, nonché sui contenitori, inviano al comune competente e alla Regione il riepilogo delle analisi effettuate nei dodici mesi precedenti e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno secondo il seguente schema, ed in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia di flussi informativi:




Azienda USL n. - Laboratorio di Sanità Pubblica di:

Anno:

PRODUZIONE REGIONALE (Acque imbottigliate in Toscana)							
Prodotto	Numero totale di campioni	Numero di campioni non conformi	Percentuale di campioni non regolari	Irregolarità			Altro
				Contaminazione microbiologica	Contaminazione chimica e chimico-fisica	Contaminazione fisica	
Acqua minerale naturale							
Acqua di sorgente ¹							

PRODUZIONE EXTRA-REGIONALE (Acque imbottigliate fuori dalla Toscana)							
Prodotto	Numero totale di campioni	Numero di campioni non conformi	Percentuale di campioni non regolari	Irregolarità			Altro
				Contaminazione microbiologica	Contaminazione chimica e chimico-fisica	Contaminazione fisica	
Acqua minerale naturale							
Acqua di sorgente ¹							

(1) Per acque di sorgente si intende acque riconosciute ai sensi del D. Lgs. 176/2011 e non acque minerali naturali prelevate alla sorgente.



c) entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende USL inviano al comune competente e alla Regione il riepilogo dei controlli ufficiali eseguiti presso gli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente secondo il seguente schema ed in coerenza con le disposizioni regionali vigente in materia di flussi informativi:

Azienda USL n. : di	TOTALE
Anno:	
Numero di stabilimenti	
Numero di stabilimenti ispezionati	
Numero totale di ispezioni	
Numero di stabilimenti che hanno commesso infrazioni	
Tipo di infrazione	
Piano HACCP	
Igiene ambientale	
Igiene del personale	
Contaminazione chimica e chimico-fisica di acqua imbottigliata	
Contaminazione microbiologica di acqua imbottigliata	
Contaminazione fisica di acqua imbottigliata	
Materiali a contatto con alimenti	
Etichettatura	
Altro	

SEZIONE 7 – MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ANALITICI E COSTI DEL CONTROLLO UFFICIALE.

1. Nel caso in cui sia prelevata acqua minerale naturale e di sorgente alla captazione, allo stabilimento di imbottigliamento, presso i rivenditori all'ingrosso e i punti vendita, dovranno essere determinati:

- a) parametri chimici e chimico - fisici indicati nella sezione 4;
- b) parametri microbiologici indicati nella sezione 5.

2. I parametri da determinare per il controllo periodico delle migrazioni globali e specifiche dei materiali di composizione usati per il confezionamento dell'acqua minerale naturale e di sorgente sono identificati nell'ambito dei piani mirati regionali di controllo ufficiale sui materiali a contatto con gli alimenti, come individuati nelle vigenti linee guida regionali sul controllo ufficiale sui materiali a contatto con gli alimenti.

3. I costi relativi al controllo ufficiale sulle acque minerali naturali e di sorgente, ivi compresi quelli relativi al campionamento ed alle analisi, sono determinati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 febbraio 2015

ROSSI




LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUG-023) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 6 1 3 *

€ 5,00

